*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1*
*Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

**Anno 165° - Numero 71**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Lunedì, 25 marzo 2024** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

### LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 12 marzo 2024, n. **35**.

**Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021.** (24G00051) . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 1

### DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 febbraio 2024.

**Approvazione della variante alle Norme di attuazione (NdA) del Piano stralcio per la difesa del rischio idrogeologico della soppressa Autorità di bacino interregionale della Basilicata.** (24A01535) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 2

### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste**

DECRETO 15 marzo 2024.

**Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Vicenza».** (24A01550). . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 4

**Ministero dell'economia e delle finanze**

DECRETO 19 marzo 2024.

**Emissione di una prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,80%, indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 15 novembre 2023 e scadenza 15 maggio 2036, tramite sindacato di collocamento.** (24A01598). . . . . . . . . . *Pag.* 18

**Ministero dell'università e della ricerca**

DECRETO 25 gennaio 2024.

**Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «OPTIMG» nell'ambito del programma LEAP - RE + Call 2022.** (Decreto n. 5/2024). (24A01549). . . . . . . . *Pag.* 22

DECRETO 9 febbraio 2024.

**Tabella di corrispondenza tra titoli accademici italiani e della Santa Sede per le sole finalità previste dall'articolo 1, comma 1, dell'Accordo sottoscritto a Roma il 13 febbraio 2019 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede per l'applicazione della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio di livello universitario nella Regione europea, fatte salve la competenza valutativa e le decisioni relative al riconoscimento svolte dalle singole istituzioni della formazione superiore.** (24A01548) . . . . *Pag.* 26

**Ministero della salute**

DECRETO 19 febbraio 2024.

**Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2019.** (24A01542) *Pag.* 36

**Ministero delle imprese e del made in Italy**

DECRETO 13 marzo 2024.

**Scioglimento della «Terranova soc. coop. a r.l.», in Giurdignano e nomina del commissario liquidatore.** (24A01545). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 36

DECRETO 13 marzo 2024.

**Scioglimento della «Tecum società cooperativa sociale», in Roma e nomina del commissario liquidatore.** (24A01546). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 38

DECRETO 13 marzo 2024.

**Scioglimento della «Sviluppo Italia società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.** (24A01547). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 39

**DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**

**Agenzia italiana del farmaco**

DETERMINA 15 marzo 2024.

**Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di cabotegravir, «Apretude».** (Determina n. 27/2024). (24A01540). *Pag.* 41

DETERMINA 15 marzo 2024.

**Rettifica della determina n. 10/2024 del 22 gennaio 2024, concernente la classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Mounjaro».** (Determina n. 26/2024). (24A01541) *Pag.* 44

DETERMINA 15 marzo 2024.

**Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di quizartinib, «Vanflyta».** (Determina n. 25/2024). (24A01544) *Pag.* 45

**ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**

**Agenzia italiana del farmaco**

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Xanax» (24A01438) . *Pag.* 48

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Xanax» (24A01439) . *Pag.* 48

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Coversyl» (24A01440) . *Pag.* 49

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nurofen febbre e dolore» (24A01441) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 49

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di colecalciferolo (vitamina D3), «Colecalciferolo Teva B.V». (24A01536). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 50

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di felodipina, «Prevex». (24A01537). . . . . . . . . . . . *Pag.* 50

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di acido tauroselcolico ($^{75}$ Se), «Sehcat». (24A01538) *Pag.* 51

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di azatioprina, «Azatioprina Aspen». (24A01539) . . *Pag.* 51

**Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste**

Proposta di modifica ordinaria, che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Terre di Pisa». (24A01551) . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 52

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 12 marzo 2024, n. **35**.

**Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Autorizzazione alla ratifica*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021.

Art. 2.

*Ordine di esecuzione*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Emendamento di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Emendamento stesso.

Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 marzo 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

---

EMENDAMENTO N. 1
alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica Italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982

La Repubblica Italiana, da un lato,
E
Il Principato di Monaco, dall'altro,

Desiderosi di assicurare l'aggiornamento delle disposizioni della Convenzione generale di sicurezza sociale che li lega e considerando l'emergere di nuove forme di lavoro,

Convengono le seguenti disposizioni:

Articolo 1

Il paragrafo 2 dell'articolo 4 della Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica Italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982 è integrato con un capoverso *f)* del seguente tenore:

«*f)* i lavoratori subordinati o assimilati ai subordinati, residenti nel territorio di uno dei due Paesi contraenti che esercitano, per conto esclusivo di un datore di lavoro la cui sede sociale o il domicilio sia fissato in uno dei due Paesi contraenti, un'attività in telelavoro dal territorio dell'altro Paese contraente, sono assoggettati alla legislazione del Paese contraente nel cui territorio il datore di lavoro ha la sua sede sociale o il suo domicilio, a condizione di effettuare almeno un terzo del loro orario di lavoro settimanale nei locali del datore di lavoro.»

Articolo 2

Le autorità competenti verificano il rispetto delle condizioni previste per l'applicazione dell'articolo 1 del presente Emendamento.

Esse convengono di procedere ad una verifica dell'applicazione delle disposizioni inserite nella Convenzione del 12 febbraio 1982 dal presente Emendamento, trascorsi 3 anni dalla data della sua entrata in vigore.

Articolo 3

Il presente Emendamento sarà attuato nel rispetto delle legislazioni italiana e monegasca, nonché del diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Articolo 4

Le spese derivanti dall'attuazione del presente Emendamento saranno sostenute dai Paesi contraenti nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie senza generare oneri aggiuntivi.

Articolo 5

Qualsiasi controversia nell'interpretazione e/o nell'applicazione del presente Emendamento sarà risolta in via amichevole tramite consultazioni e negoziati diretti tra i Paesi contraenti.

Articolo 6

Il presente Emendamento entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione della seconda delle due notifiche con cui i Paesi contraenti si saranno comunicate la conclusione delle procedure interne previste per l'entrata in vigore del presente Emendamento.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Emendamento.

Fatto a Monaco, il 10 maggio 2021

in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e francese, tutti i testi facenti egualmente fede.
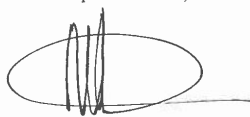
Per la Repubblica Italiana, Andrea ORLANDO, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Per il Principato di Monaco, Pierre DARTOUT, Ministro di Stato

LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 344):

Presentato dal sen. Alessandro ALFIERI (PD) e altri, il 17 novembre 2022.

Assegnato alla commissione 3ª (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 6 marzo 2023, con i pareri delle commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione), 5ª (Programmazione economica, bilancio) e 10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale).

Esaminato dalla commissione 3ª (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 21 marzo 2023 e il 25 maggio 2023.

Esaminato in Aula e approvato, in testo unificato con l'atto n. S. 538 - sen. Gianni BERRINO (FdI) e sen. Guido Quintino LIRIS (FdI), il 27 giugno 2023.

*Camera dei deputati* (atto n. 1259):

Assegnato alla commissione III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 4 luglio 2023, con i pareri delle commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XI (Lavoro pubblico e privato).

Esaminato dalla commissione III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 12 luglio 2023 e il 13 settembre 2023.

Esaminato in Aula e approvato definitivamente il 4 marzo 2024.

**24G00051**

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 febbraio 2024.

**Approvazione della variante alle Norme di attuazione (NdA) del Piano stralcio per la difesa del rischio idrogeologico della soppressa Autorità di bacino interregionale della Basilicata.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'articolo 5, comma 1, lettera *d)*;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e, in particolare, la parte III, concernente «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche»;

Visto l'articolo 63, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall'articolo 51, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», che istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata «Autorità di bacino»;

Visto l'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall'articolo 51, comma 5, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che suddivide l'intero territorio nazionale in distretti idrografici, e, in particolare, la lett. *e)*, che istituisce il distretto idrografico dell'Appennino meridionale, in cui confluiscono, tra gli altri, anche i bacini della Basilicata, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visti gli articoli 57, comma 1, lett. *a)*, n. 2 e 65, comma 8, 66, 67 e 68 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che in combinato disposto, disciplinano la procedura per l'adozione e l'approvazione dei piani di bacino e dei relativi stralci;

Visto, in particolare, l'articolo 67, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale prevede che «Nelle more dell'approvazione dei piani di bacino, le Autorità di bacino adottano, ai sensi dell'articolo 65, comma 8, piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI) che contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia e la determinazione delle misure medesime»;

Dato atto che, nelle more della predisposizione a scala distrettuale del piano stralcio per l'assetto idrogeologico, restano in vigore i piani stralcio predisposti dalle soppresse Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali, ricadenti nel territorio del distretto dell'Appennino meridionale;

Visto il piano stralcio per la difesa dal rischio idrogeologico della soppressa Autorità di bacino interregionale della Basilicata, approvato dal Comitato istituzionale della medesima Autorità, con delibera n. 25 del 15 dicembre 2015;

Viste le Norme di attuazione (NdA) del Piano stralcio per la difesa del rischio idrogeologico della Basilicata, approvate, con delibera n. 26 del 5 dicembre 2001, dal Comitato istituzionale della soppressa Autorità di bacino interregionale della Basilicata, aggiornate con delibera n. 25 del 16 dicembre 2015;

Visto l'articolo 25 delle norme di attuazione del piano stralcio per la difesa dal rischio idrogeologico dell'*ex* Autorità di bacino Basilicata, adottato con delibera n. 26 del 5 dicembre 2001, rubricato «Aggiornamento del piano stralcio», il quale prevede la nomina di un nucleo tecnico amministrativo, deputato all'espressione della proposta di parere relativamente alle varianti al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico;

Visto l'articolo 26 delle norme di attuazione del citato piano stralcio, rubricato «Modalità di espressione dei pareri», che prevede la nomina, da parte del Segretario generale, di apposite «Commissioni tecniche» con funzioni meramente istruttorie per il rilascio dei pareri di compatibilità con la pianificazione di bacino;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, convertito, con modificazioni, in legge 11 settembre 2020, n. 120»;

Visto l'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla predetta legge n. 120 del 2020, il quale stabilisce l'obbligo di procedere comunque, laddove, il parere richiesto, quale atto consultivo attinente alla fase dell'istruttoria del procedimento tecnico-amministrativo, non sia stato reso nei tempi prescritti;

Considerato che, nelle more della predisposizione a scala distrettuale del piano di gestione del rischio da frana distrettuale, l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale sta procedendo alla revisione ed omogeneizzazione dei piani di assetto idrogeologico - frane e alluvioni, ad oggi vigenti, a livello di perimetrazione della pericolosità e del rischio del territorio distrettuale, compreso quello della Basilicata, nonché, alla definizione, in ambito distrettuale, del percorso tecnico-normativo di semplificazione e di omogeneizzazione delle norme dei piani stralcio;

Considerato che il parere di compatibilità dell'Autorità di bacino è rilasciato ai fini della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale e sull'integrazione a scala provinciale e comunale dei contenuti dei piani stralcio;

Considerato, altresì, che l'Autorità di bacino distrettuale, in merito ai contenuti delle norme citate, si è adoperata per la semplificazione di detto *iter* tecnico-amministrativo relativo alle riperimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico frane e alluvioni e che, a tal fine, si è reso necessario semplificare anche alcuni passaggi procedurali previsti dalle norme di attuazione, relative ai vari piani stralcio, ritenuti ripetitivi nell'ambito di taluni procedimenti amministrativi e non determinativi del provvedimento finale;

Vista la delibera n. 10, con la quale la Conferenza operativa, nella seduta del 16 dicembre 2021, ha espresso parere favorevole alla modifica degli articoli 25 e 26 delle Norme di attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico della soppressa Autorità di bacino interregionale della Basilicata;

Vista la delibera n. 3, con la quale la Conferenza istituzionale permanente, nella seduta del 20 dicembre 2021, ha adottato, ai sensi degli articoli 66, 67 e 68 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, il Progetto di variante alle Norme di attuazione del Piano stralcio per la difesa del rischio idrogeologico, approvato dall'Autorità di bacino interregionale della Basilicata, inerente la semplificazione del procedimento per il rilascio dei pareri tecnico-amministrativi di cui agli articoli 25 e 26 delle NdA;

Dato atto che, a seguito della citata delibera della Conferenza istituzionale permanente n. 3 del 20 dicembre 2021, gli articoli 25 e 26 delle NdA, con l'approvazione del progetto di variante alle NdA, hanno assunto la seguente formulazione:

Art. 25 c. 1 *(Aggiornamento dei Piani Stralcio). —* (…*Omissis*) Le valutazioni tecniche sono eseguite nella medesima modalità impiegata nell'espressione dei pareri di cui al seguente art. 26.

Art. 26 *(Modalità di espressione dei pareri). —* 1. I pareri e le valutazioni tecniche di cui agli articoli 4-*bis*, 10, 11, 16,17, 18, 21, 22, 25 e 30 delle presenti norme di attuazione sono espressi dal Segretario generale e/o dal dirigente delegato, entro il termine di novanta giorni dall'avvio del procedimento.

2. L'istruttoria per il rilascio dei pareri di compatibilità, ai fini della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale e sull'integrazione a scala provinciale e comunale dei contenuti dei Piani stralcio è effettuata dagli uffici della S.T.O. dell'Autorità di distretto.

3. L'Autorità di distretto può chiedere integrazioni alla documentazione trasmessa entro trenta giorni dal ricevimento della stessa. In questo caso i termini di conclusione del procedimento restano sospesi fino al ricevimento della documentazione richiesta.

Preso atto che l'Autorità di bacino ha avviato la procedura di consultazione e di presentazione di eventuali osservazioni da parte degli interessati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per un periodo di novanta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso di adozione del progetto di variante nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 2022;

Visto che non sono pervenute osservazioni in merito al Progetto di variante alle Norme di attuazione (NdA) del Piano stralcio per la difesa del rischio idrogeologico;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza programmatica della Regione Basilicata nella seduta del 2 marzo 2023 in merito al progetto di variante;

Vista la delibera n. 1 con cui la Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, nella seduta del 19 aprile 2023, ha adottato la variante alle Norme di attuazione (NdA) del piano stralcio per la difesa del rischio idrogeologico della soppressa Autorità di bacino interregionale della Basilicata, relativa alla semplificazione dell'*iter* del procedimento tecnico-amministrativo per il rilascio delle valutazioni tecniche e dei pareri di cui agli articoli 25 e 26 delle predette NdA;

Vista la nota n. 46266 del 6 novembre 2023, con cui il Capo di Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, rappresenta di non avere osservazioni da formulare ai fini dell'ulteriore corso del provvedimento;

Visto il parere n. 304/CSR espresso, ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 152 del 2006, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 6 dicembre 2023;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 febbraio 2024;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la variante alle Norme di attuazione (NdA) del Piano stralcio per la difesa del rischio idrogeologico della soppressa Autorità di bacino interregionale della Basilicata di cui in premessa, ora confluita nell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, così come adottata con delibera della Conferenza istituzionale permanente della predetta Autorità di bacino distrettuale n. 1 del 19 aprile 2023, concernente la semplificazione del procedimento tecnico-amministrativo per il rilascio delle valutazioni tecniche e dei pareri di cui agli articoli 25 e 26 delle predette NdA, che vengono novellati in base alle disposizioni seguenti:

*a)* il primo comma dell'articolo 25 viene sostituito con:

«Art. 25 c. 1 *(Aggiornamento dei Piani stralcio).* — (…*Omissis*) Le valutazioni tecniche sono eseguite nella medesima modalità impiegata nell'espressione dei pareri di cui al seguente art. 26.

*b)* l'articolo 26 viene interamente sostituito da:

Art. 26 *(Modalità di espressione dei pareri).* — 1. I pareri e le valutazioni tecniche di cui agli articoli 4 bis, 10, 11, 16,17, 18, 21, 22, 25 e 30 delle presenti norme di attuazione sono espressi dal Segretario generale e/o dal dirigente delegato, entro il termine di novanta giorni dall'avvio del procedimento.

2. L'istruttoria per il rilascio dei pareri di compatibilità, ai fini della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale e sull'integrazione a scala provinciale e comunale dei contenuti dei Piani stralcio è effettuata dagli uffici della S.T.O. dell'Autorità di distretto.

3. L'Autorità di distretto può chiedere integrazioni alla documentazione trasmessa entro trenta giorni dal ricevimento della stessa. In questo caso i termini di conclusione del procedimento restano sospesi fino al ricevimento della documentazione richiesta».

Art. 2.

1. L'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è inviato ai competenti uffici per il controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale delle Regioni Basilicata, Campania, Calabria e Puglia.

Roma, 15 febbraio 2024

*Il Presidente*
*del Consiglio dei ministri*
MELONI

*Il Ministro dell'ambiente*
*e della sicurezza energetica*
PICHETTO FRATIN

*Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2024*
*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 582*

**24A01535**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 15 marzo 2024.

**Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Vicenza».**

IL DIRIGENTE DELLA PQA IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con regolamento (UE) n. 2021/2117 del 2 dicembre 2021;

Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine,

delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame 2 delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 83 dell'8 aprile 2022, recante «Disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016 concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione»;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 225 del 26 settembre 2000, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Vicenza» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il regolamento di esecuzione n. 2022/1939 del 7 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 268 del 14 ottobre 2022 e pubblicato sul sito internet del Ministero – Sezione Qualità – Vini DOP e IGP, con il quale è stato da ultimo modificato il disciplinare della denominazione di origine controllata dei vini «Vicenza»;

Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della Regione Veneto, su istanza del Consorzio tutela vini Colli Berici e Vicenza con sede in Lonigo (VI), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Vicenza», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, nonché dell'analogo preesistente decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Atteso che la citata richiesta di modifica, considerata «modifica ordinaria» che comporta variazioni al documento unico, ai sensi dell'art. 17, del reg. UE n. 33/2019, è stata esaminata, nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012 (articoli 6, 7, e 10) e dal citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021 (art. 13), successivamente alla sua entrata in vigore, e in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Veneto;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 21 dicembre 2023, nell'ambito della quale il citato comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della DOC dei vini «Vicenza»;

conformemente all'art. 13, comma 6, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021 la proposta di modifica del disciplinare in questione è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 25 del 31 gennaio 2024, al fine di dar modo agli interessati di presentare le eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla citata data;

entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla citata proposta di modifica;

Considerato che a seguito dell'esito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 13, comma 7, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto le modifiche ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Vicenza» ed il relativo documento unico consolidato con le stesse modifiche;

Ritenuto altresì di dover procedere, ai sensi dell'art. 13, commi 7 e 8, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021 alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione e del relativo documento unico consolidato, nonché alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione UE, tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera *a)* del reg. UE n. 34/2019;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale n. 118468 del 22 febbraio 2023 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Decreta:

Art. 1.

1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Vicenza» così come da ultimo modificato con il regolamento di esecuzione n. 2022/1939 del 7 ottobre 2022, richiamato in premessa, sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 25 del 31 gennaio 2024.

2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Vicenza», consolidato con le modifiche ordinarie di cui al comma 1, e il relativo documento unico consolidato figurano rispettivamente negli allegati A e B del presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione.

3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della denominazione di origine controllata dei vini «Vicenza» di cui all'art. 1 saranno pubblicati sul sito internet del Ministero - Sezione Qualità - Vini DOP e IGP. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2024

*Il dirigente:* CAFIERO

ALLEGATO *A*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «VICENZA»

Art. 1.

*Denominazione di origine controllata*

La denominazione di origine controllata «Vicenza» è riservata ai seguenti vini:

«Vicenza» bianco
«Vicenza» bianco frizzante
«Vicenza» bianco spumante
«Vicenza» bianco passito
«Vicenza» rosso
«Vicenza» rosso novello
«Vicenza» rosso riserva
«Vicenza» rosato
«Vicenza» rosato frizzante
«Vicenza» Moscato Spumante
«Vicenza» Chardonnay
«Vicenza» Garganega (Garganego)
«Vicenza» Riesling
«Vicenza» Sauvignon
«Vicenza» Manzoni Bianco
«Vicenza» Pinot Bianco
«Vicenza» Pinot Grigio o Pinot Grigio rosato o Pinot Grigio ramato
«Vicenza» Pinot Grigio Superiore
«Vicenza» Cabernet
«Vicenza» Cabernet riserva
«Vicenza» Cabernet Sauvignon
«Vicenza» Cabernet Sauvignon riserva
«Vicenza» Merlot
«Vicenza» Merlot riserva
«Vicenza» Pinot Nero
«Vicenza» Pinot Nero riserva
«Vicenza» Raboso
«Vicenza» Raboso riserva.

Art. 2.

*Vitigni ammessi*

I vini a denominazione di origine controllata «Vicenza» con uno dei seguenti riferimenti Sauvignon, Pinot bianco, Pinot grigio, Chardonnay, Manzoni bianco, Moscato (da Moscato bianco e/o Moscato giallo), Garganego (da Garganega), Riesling (da Riesling renano e/o Riesling italico), Merlot, Cabernet Sauvignon, Pinot nero, Raboso (da Raboso veronese) e Cabernet (da Cabernet franc, Cabernet Sauvignon e Carmenére), (i vini rossi anche in versione riserva) devono essere ottenuti da uve provenienti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%. Possono concorrere, fino a un massimo del 15%, le uve di altri vitigni di colore analogo non aromatici, raccomandati o autorizzati per la Provincia di Vicenza.

Il vino a denominazione di origine controllata «Vicenza» bianco (anche in versione frizzante, spumante e passito) è ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, idonei alla produzione dei vini di cui al comma 1 per la seguente composizione:

Garganega per almeno il 50%,

altre varietà a bacca bianca congiuntamente o disgiuntamente, non aromatiche, elencate al precedente comma 1, fino a un massimo del 50%.

Il vino a denominazione di origine controllata «Vicenza» rosso (anche in versione novello, rosato e rosato frizzante) è ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, idonei alla produzione dei vini di cui al comma 1 per la seguente composizione:

Merlot, per almeno il 50%,

altre varietà a bacca rossa congiuntamente o disgiuntamente, non aromatiche, elencate al precedente comma 1, fino a un massimo del 50%.

Inoltre potranno essere designati come Cabernet, le uve o i vini provenienti da vigneti idonei alla produzione delle varietà Cabernet Sauvignon, purché siano stati oggetto di scelta vendemmiale, evidenziando tale operazione nella denuncia delle uve, oppure mediante scelta di cantina, evidenziando in tal caso l'operazione nei registri di commercializzazione.

Art. 3.

*Zona di produzione*

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vicenza» di cui all'art. 1 è così delimitata:

*a)* comprende l'intero territorio dei Comuni di:

Albettone, Alonte, Altavilla Vicentina, Arcugnano, Arzignano, Asigliano Veneto, Barbarano Vicentino, Breganze, Brendola, Cassola, Carrè, Cartigliano, Castegnero, Castelgomberto, Chiuppano, Creazzo, Fara Vicentina, Gambellara, Gambugliano, Grancona, Lonigo, Longare, Malo, Marano Vicentino, Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montecchio Precalcino, Montegalda, Montegaldella, Monteviale, Montorso Vicentino, Mossano, Mussolente, Nanto, Nove, Orgiano, Pianezze, Rosà, Rossano Veneto, Salcedo, Sandrigo, San Germano dei Berici, San Vito di Leguzzano, Sarego, Sarcedo, Schiavon, Sossano, Sovizzo, Tezze sul Brenta, Thiene, Villaga, Zanè, Zermeghedo, Zovencedo, Zugliano, ed in parte il territorio dei Comuni di:

Agugliaro, Bassano del Grappa, Brogliano, Caltrano, Calvene, Chiampo, Costabissara, Cogollo del Cengio, Campiglia dei Berici, Costabissara, Cornedo, Dueville, Grumolo delle Abbadesse, Isola Vicentina, Lugo vicentino, Monte di Malo, Nogarole vicentino, Piovene Rocchette, Pove del Grappa, Poiana Maggiore, Romano d'Ezzelino, Quinto vicentino, Schio, Santorso, Torri di Quartesolo, Trissino, Vicenza, Villaverla.

Tale zona è così delimitata:

al termine della S.S. 46 Pasubio località Albera in Comune di Vicenza si gira a sinistra lungo viale Diaz e successivamente in proseguo viale del Verme fino a via Cricoli, da qui verso est lungo via Ragazzi del 99 fino all'incrocio con via Quadri che si percorre in direzione sud-est fino all'incrocio con Strada Bertesina si prosegue verso est fino ad incrociare la strada di via Quintarello da qui si prosegue la stessa fino ad incrociare nel cavalcavia l'autostrada Valdastico che funge da confine e nuovamente fino a reincrociare la strada provinciale di Cà Balbi; si prosegue attraversando il Ponte sul fiume Tesina e qui si gira immediatamente a sinistra attraversa località Marola proseguendo per via Stradone fino al ponte sul rio Tergola che si segue in direzione Sud fino alla località Tribolo dove al ponte ci si immette sulla Strada provinciale delle Abbadesse fino alla località Vancimuglio e prosegue per via Longare incrociando il fiume Settimo che delimita il confine di Grumolo delle Abbadesse con Longare. Proseguendo lungo il confine comunale di Montegalda con la delimitazione Grisignano di Zocco fino al confine con la Provincia di Padova.

Segue quindi tale confine provinciale sino in località Punta di Vò; percorre quindi la strada per Agugliaro denominata via Punta sino all'incrocio con via Roma che si segue verso ovest per circa 50 metri, e girando poi a destra si prosegue per via Mottarelle sino all'incrocio con via Finale. Si percorre via Finale verso ovest entrando quindi in via Ponte Alto; si gira a sinistra seguendo la S.S. 247 «Riviera» per 50 metri e svoltando verso destra si percorre via Giotto oltrepassando il confine comunale di Agugliaro ed entrando nel territorio comunale di Campiglia dei Berici. Si arriva all'incrocio con via Galileo Galilei, si gira a sinistra per via Crocetta fino ad incrociare il confine con il territorio del Comune di Noventa Vicentina che si segue sino all'intersecazione con lo scolo Alonte. La delimitazione procede seguendo lo scolo Alonte in direzione sud, incrociando la strada provinciale S. Feliciano in località ponte Murello e successivamente la strada provinciale Poianese in località ponte Cazzola; si prosegue fino ad immettersi nello scolo Roneghetto, lo si segue per circa 100 metri verso sud-est fino al confine tra il Comune di Poiana Maggiore e Noventa Vicentina che si percorre sino allo scolo Ronego. Si segue poi verso nord-ovest il corso del Ronego sino al confine comunale di Asigliano veneto. La delimitazione segue poi il confine provinciale di Vicenza oltrepassando l'abitato di Spessa, Bagnolo di Lonigo e Lobia Vicentina e proseguendo lungo il medesimo confine provinciale arriva sino alla S.S. n. 11 «Padana Superiore» in località Torri di Confine in Comune di Gambellara. Segue il confine di Gambellara a ridosso del confine provinciale con Verona, tocca la contrada Sarmazza, sempre sul confine provinciale risale in località Calderina (quota 45); risale in località Cavaggioni per arrivare a quota 348 m. segue sempre il confine provinciale fino ad arrivare a quota 504 m. di Monte Segan seguendo sempre il confine interprovinciale si arriva a quota 608 m. fino ad arrivare in località Rubeldi. Da qui segue la strada per Motti fino a località Maglio di Chiampo per arrivare alla contrà Sgargeri, qui segue la strada per il cento di Nogarole. Si prosegue per la strada fino a Selva di Trissino, e si arriva seguendo la strada di Selva di Trissino fino al Capitello posto dopo la quota 543 s.l.m., si dirige a sinistra lungo il sentiero fino all'incrocio di questo con l'acquedotto. Di qui corre lungo il sentiero attraversando la contrada Pizi congiungendosi poi a quota 530 s.l.m. con la strada per Cornedo vicentino, che segue attraversando le contrade Pellizzari e Duello fino al bivio con la strada comunale che conduce alle contrade Caliari, Stella, Savegnago, Ambrosi fino a raggiungere nuovamente la provinciale per Cornedo toccando la località Grigio. Si innesta qui a Cornedo sulla S.S. 246 che segue fino a poco prima del ponte dei Nori. Gira quindi verso est e prende posto la strada comunale che tocca le contrade Colombara, Bastianci, Muzolon, Milani (quota 547); di qui segue la carrareccia con direzione nord-est fino alla contrada Crestani a quota 532. Segue quindi la strada comunale che conduce alle contrade Mieghi, Milani a quota 626, Casare di sopra, Casare di sotto, Godeghe, fino alla strada comunale Monte di Malo - Monte Magrè che percorre appunto fino a questo centro abitato. Da qui segue la strada per Magrè fino a quota 294 proseguendo successivamente in direzione nord-ovest toccando quota 218, segue poi la Valfreda raggiungendo località Raga a quota 414 e da qui prosegue fino al confine comunale fra Schio e Torrebelvicino, segue lo stesso fino a quota 216. Da qui segue il torrente Leogra fino al ponte della statale n. 46. Sale per la statale 46 località Poleo, proseguendo verso nord-est località Folgare quota 287, San Martino quota 273, Sessegolo quota 289 sino a quota 226 in località Timonchio. Segue la strada comunale dalla località Timonchio passando per località Murello, Grimola, Santorso quota 292, località Inderle, confine Santorso-Piovene Rocchette saliamo fino ad incrociare il Torrente Astico, e seguendone il percorso verso monte, arriviamo a quota 150. Prende la strada comunale per Cogollo del Cengio passando per località Scalzanella, giunge a Cogollo del Cengio, prendendo la strada comunale che porta in località Falon e di seguito località Mosson quota 302 e segue sino al centro di Caltrano. Si innesta con la provinciale Caltrano - Calvene passando per località Camisino, la Costa fino al centro di Calvene da cui prende la strada comunale per Mortisa, Lore e Capitello delle Mare in Comune di Lugo Vicentino a quota 416; poi segue il confine comunale tra Salcedo e Lusiana fino al punto in cui detto divisorio amministrativo raggiunge in località Ponte (quota 493) la strada provinciale Breganze - Lusiana. Segue il confine comunale fino a località Laverda quota 229, quota 346, quota 410 quota 510, raggiungendo la strada per Crosara che sale sino al centro della stessa, da qui lungo via Pianari raggiunge contrada Erta quota 456, prosegue verso est e ridiscende verso località Capo di sopra, Piazzette quota 263. Percorrendo poi la strada provinciale che da Valle San Floriano, porta a Valrovina e Caluga a quota 388, si raggiungono le case Vallison a quota 285 e di qui correndo lungo il corso dell'acqua Vallison si raggiunge il fiume Brenta nel punto in cui il primo confluisce nel secondo. Dalla confluenza del torrente Vallison con il fiume Brenta segue da valle a monte il fiume Brenta sino al ponte di Campese. Passa per località Albertoni, Zanchetta Pove del Grappa, Rivagge; segue verso nord-est il confine comunale Pove del Grappa-Romano d'Ezzelino, quota 342, quota 250, località Signori, la Statale 141 che percorre verso il confine provinciale fino a quote 236 e 217. Scende seguendo il confine provinciale Vicenza - Treviso fino ad incontrare il confine provinciale di Padova e continua verso Ovest ad incrociare il fiume Brenta. Sale il fiume stesso sino a località San Michele, Scaldaferro, Bassanese confine comunale di Sandrigo verso sud sino a contrà Salvetti, incrociando e seguendo il confine comunale verso nord fino a località Rozzola, prende la strada comunale per Povolaro, località le Buse, il centro del paese di Dueville, poi località Villanova raggiungendo il confine comunale di Dueville che segue verso sud sino ad incrociare il confine comunale di Villaverla sul torrente Timonchio; segue il confine comunale di Villaverla sino ad incontrare il confine comunale di Isola Vicentina. Proseguendo verso sud detto confine di Isola Vicentina sino ad incrociare la strada comunale fino a località Ponte che raggiunge la statale 46 e prosegue sino a Vicenza.

Art. 4.

*Condizioni ambientali e rese*

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vicenza» devono essere quelle atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi esclusi ai fini dell'idoneità alla produzione dei vini di cui all'art. 1, quelli ubicati in terreni di natura torbosa, limosa o eccessivamente umidi e fertili.

Le viti devono essere allevate esclusivamente a spalliera semplice o doppia, ad esclusione delle varietà Garganega e Raboso per il quale è consentito l'uso della pergola semplice o doppia, o della pergoletta.

Per vigneti piantati prima dell'approvazione del presente disciplinare e non allevati a spalliera, l'idoneità alla produzione è consentita per un periodo massimo di quindici anni.

Trascorso tale periodo, per i vigneti di cui al paragrafo precedente sarà revocata automaticamente l'idoneità a produrre i vini DOC «Vicenza». È fatto obbligo nella conduzione delle pergole la tradizionale potatura, a secco ed in verde, che assicuri l'apertura della vegetazione nell'interfila e una carica massima di gemme ad ettaro in funzione della varietà tra le 60 e le 80 mila gemme.

È fatto obbligo per tutti vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare, qualsiasi sia la varietà coltivata, un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 2.500.

I sesti d'impianto, le forme d'allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura; è tuttavia consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva per ettaro dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine «Vicenza» di cui all'art. 2 e le rispettive rese massime di uva in vino e titolo alcolometrico volumico naturale devono essere le seguenti:

| Tipologia | Resa uva (ton. /ha) | Titolo alcol. volum. min. nat. % vol |
|---|---|---|
| Cabernet | 15 | 10,50 |
| Cabernet riserva | 15 | 11,50 |
| Cabernet sauvignon | 15 | 10,50 |
| Cabernet sauvignon riserva | 15 | 11,50 |
| Chardonnay | 15 | 10,00 |
| Garganega (Garganego) | 18 | 9,50 |
| Manzoni bianco | 14 | 10,50 |
| Merlot | 16 | 10,50 |
| Merlot riserva | 16 | 11,50 |
| Moscato | 13 | 9,50 |
| Pinot bianco | 15 | 10,00 |
| Pinot grigio, Pinot grigio rosato, Pinot grigio ramato | 15 | 9,50 |
| Pinot grigio superiore | 13,5 | 10,50 |
| Pinot nero | 13 | 10,50 |
| Pinot nero riserva | 13 | 11,50 |
| Raboso | 15 | 10,00 |
| Raboso riserva | 15 | 11,00 |
| Riesling | 15 | 9,50 |
| Sauvignon | 15 | 10,00 |

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione di detti vini devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi. Il vino a denominazione di origine controllata «Vicenza» passito è ottenuto dalla cernita delle uve atte a produrre la tipologia «Vicenza» bianco fino ad un massimo dell'80% della produzione massima ammessa ad ettaro.

La Regione Veneto, su richiesta motivata del consorzio di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria interessate può, con proprio provvedimento, stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro rivendicabile rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I rimanenti quantitativi fino al raggiungimento del limite massimo ad ettaro saranno presi in carico per la produzione di vino da tavola o vino a indicazione geografica tipica se ne hanno le caratteristiche.

Art. 5.

*Vinificazione*

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo della Provincia di Vicenza e nei comuni della Provincia di Padova e Verona confinanti con la zona di produzione di cui all'art. 3.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

È consentito l'arricchimento, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, con mosto concentrato rettificato, oppure con mosto concentrato se proveniente da uve prodotte nei vigneti idonei alla produzione dei vini della presente denominazione, oppure a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.

Le rese massime delle uve in vino finito per i prodotti di cui all'art. 2 non deve essere superiore al 70%.

Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine «Vicenza». Se la resa, infine, supera anche il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Le uve della denominazione di origine controllata «Vicenza» possono essere destinate alla produzione della tipologia passito.

La vinificazione delle uve destinate alla produzione del «Vicenza» passito può avvenire solo dopo che le stesse siano state sottoposte a leggero appassimento naturale avvalendosi anche di sistemi e/o tecnologia che comunque non aumentino la temperatura dell'appassimento rispetto al processo naturale.

Dette uve devono assicurare un titolo alcolometrico naturale complessivo minimo di 16% vol.

La resa massima dell'uva in vino relativa al prodotto «Vicenza» passito non deve essere superiore al 50%.

Le operazioni di conservazione e vinificazione delle uve destinate alla produzione di vino «Vicenza» passito devono aver luogo unicamente nell'ambito della delimitazione territoriale della zona di produzione di cui all'art. 3.

La elaborazione dei vini spumanti e frizzanti deve avvenire solo all'interno del territorio della Regione Veneto.

I vini «Vicenza» rosso Merlot, Cabernet Sauvignon, Pinot nero, Raboso e Cabernet, designati con la qualifica «Riserva» devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno due anni, a partire dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

Art. 6.

*Caratteristiche vini al consumo*

I vini a denominazione di origine controllata «Vicenza» all'atto dell'immissione al consumo devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

«Vicenza» Chardonnay:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

odore: fine, con note di frutta bianca matura;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

«Vicenza» Garganega:

colore: giallo paglierino;

odore: delicato, con note di fiori bianchi e frutta bianca matura;

sapore: secco, armonico, con una leggera nota amarognola;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

«Vicenza» Riesling:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

odore: intenso, con note di pesca e frutta esotica;

sapore: secco, fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 5,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

«Vicenza» Sauvignon:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: delicato, con note di pesca e frutta esotica;

sapore: secco, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

«Vicenza» Manzoni bianco:

colore: bianco paglierino chiaro con riflessi verdognoli;

odore: fruttato, con note di fiori bianchi;

sapore: fresco, armonico, pieno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
«Vicenza» Pinot bianco:
colore: giallo paglierino chiaro;
odore: floreale, con sentori di frutta esotica;
sapore: fresco, armonico, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
«Vicenza» Pinot grigio o Pinot grigio rosato o Pinot grigio ramato:
colore: dal giallo paglierino al giallo dorato o rosato o ramato;
odore: intenso, fruttato, talvolta leggermente aromatico con note floreali;
sapore: secco, fresco, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
«Vicenza» Pinot grigio superiore:
colore: dal giallo paglierino al giallo dorato, talvolta con riflessi rosacei;
odore: caratteristico, armonico;
sapore: secco, fresco, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
«Vicenza» Moscato spumante:
spuma: sottile con grana fine e persistente;
colore: giallo paglierino brillante;
odore: intenso, caratteristico della varietà;
sapore: da secco a dolce, caratteristico della varietà;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 13 g/l.
«Vicenza» Cabernet:
colore: rosso rubino carico;
odore: intenso di frutta rossa, talvolta con una nota leggermente erbacea;
sapore: asciutto e persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
«Vicenza» Cabernet riserva:
colore: rosso rubino carico, talvolta tendente al granato;
odore: fruttato, talvolta con note speziate;
sapore: asciutto, persistente, robusto, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
«Vicenza» Cabernet Sauvignon:
colore: rosso rubino carico;
odore: intenso, con note di frutta rossa;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol e 12% vol nella versione riserva;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l e 22 g/l nella versione riserva.
«Vicenza» Cabernet Sauvignon riserva:
colore: rosso rubino carico, talvolta tendente al granato;
odore: complesso, di frutti rossi di bosco;
sapore: asciutto, pieno, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
«Vicenza» Merlot:
colore: rosso rubino;
odore: intenso, con sentori di ciliegia e frutti di bosco;
sapore: fresco, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
«Vicenza» Merlot riserva:
colore: rosso rubino, talvolta tendente al granato;
odore: complesso, con sentori di ciliegia e altri frutti di bosco;
sapore: pieno, morbido, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
«Vicenza» Pinot nero:
colore: rosso rubino;
odore: etereo, gradevole;
sapore: asciutto, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
«Vicenza» Pinot nero riserva:
colore: rosso rubino, talvolta tendente al granato;
odore: etereo, complesso;
sapore: pieno, vellutato, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
«Vicenza» Raboso:
colore: rosso rubino più o meno intenso, talvolta con riflessi violacei;
odore: vinoso, intenso, con note di marasca;
sapore: fresco, armonico, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
«Vicenza» Raboso riserva:
colore: rosso rubino più o meno intenso, talvolta tendente al granato;
odore: intenso, complesso, con note di marasca;
sapore: fresco, robusto, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
«Vicenza» bianco:
colore: giallo paglierino anche carico;
odore: fruttato, intenso, talvolta leggermente aromatico;
sapore: asciutto, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
«Vicenza» bianco frizzante:
colore: giallo paglierino;
odore: delicato, fruttato, talvolta leggermente aromatico con note floreali;
sapore: da secco ad amabile, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
«Vicenza» bianco spumante:
spuma: sottile, con grana fine e persistente;

colore: paglierino brillante più o meno intenso;
odore: delicato, fruttato, talvolta leggermente aromatico con note floreali;
sapore: da secco a dolce, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

«Vicenza» passito:
colore: da giallo paglierino a giallo dorato;
odore: caratteristico di passito, fine;
sapore: amabile o dolce, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16 % vol;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

«Vicenza» rosso:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: intenso, persistente, con note di frutti rossi di bosco;
sapore: fresco, asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

«Vicenza» rosso riserva:
colore: rosso rubino più o meno intenso, talvolta tendente al granato;
odore: intenso, persistente, con note di frutti rossi di bosco;
sapore: asciutto, armonico, robusto, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

«Vicenza» rosato:
colore: rosato più o meno intenso;
odore: delicato, floreale;
sapore: da secco ad amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

«Vicenza» rosato frizzante:
colore: rosato più o meno intenso;
odore: delicato, floreale;
sapore: da secco ad amabile, fresco, vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

«Vicenza» novello:
colore: rosso rubino talvolta con riflessi violacei;
odore: intenso, con note speziate e di frutti rossi di bosco;
sapore: rotondo, sapido, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

I vini «Vicenza» di cui al presente articolo, possono essere elaborati, secondo pratiche tradizionali, anche in recipienti di legno; in tal caso possono essere caratterizzati da leggero sentore di legno.

Art. 7.

*Etichettatura*

Alla denominazione di origine controllata «Vicenza» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», e simili.

Per le tipologie Pinot grigio rosato o Pinot grigio ramato è consentito anche l'uso del termine Pinot grigio «rosè».

Art. 8.

*Recipienti*

Per i vini a denominazione di origine controllata «Vicenza» immessi al consumo in recipienti di capacità pari o inferiore a litri 5, è obbligatorio l'uso della tradizionale bottiglia di vetro chiusa con tappo raso bocca o tappo a vite.

Per i vini a denominazione di origine controllata «Vicenza», è consentito inoltre l'uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, per volumi da litri 5 a litri 20.

Tali contenitori alternativi non possono essere utilizzati per le tipologie accompagnate dalla menzione «riserva».

La tappatura dei vini spumanti deve essere conforme alla normativa vigente. Per i vini frizzanti è consentito l'uso del tappo a vite.

I vini a DOC Vicenza nella versione Riserva, devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro di capacità non superiore a litri 9, chiuse con tappo raso bocca. È pertanto escluso l'impiego della «dama» e della «damigiana».

Art. 9.

*Legame con l'ambiente geografico*

A) *Specificità della zona geografica*

1. Fattori naturali rilevanti per il legame.

La vocazionalità storica di questo territorio è dovuta alla sua particolare posizione geografica dove i rilievi montani a nord la proteggono dai venti freddi invernali mentre i Colli Berici a sud mitigano le correnti d'aria calda provenienti dalla pianura Padana. Inoltre Vicenza ha il vantaggio di avere un'ottima rete idrografica, elemento fondamentale per lo sviluppo della viticoltura e dell'agricoltura in generale.

La peculiarità climatica del territorio consiste nel susseguirsi di primavere miti, estati non eccessivamente calde e autunni miti grazie alle favorevoli esposizioni dei versanti vitati. Le temperature estive hanno valori medi di 22.9°C con i valori massimi nel mese di luglio; gli autunni presentano forti escursioni termiche notte-giorno. Le precipitazioni sono da aprile a settembre, con una distribuzione discretamente regolare.

Dal punto di vista geologico la zona di produzione presenta differenti tipologie di substrati, che vanno dal basaltico di origine vulcanica, prevalente nella zona collinare occidentale e nella zona settentrionale, al calcareo di origine sedimentaria-marina, diffuso in particolar modo nella zona centro-meridionale e nei Colli Berici. Le varietà vengono selezionate anche sulla base delle differenti vocazionalità dei terreni, che presentano generalmente buoni drenaggi, grazie alla natura sciolta dei suoli. Ciò permetto ai vitigni un corretto sviluppo e un buon equilibrio tra l'attività vegetativa e produttiva, salvaguardando la produzione sotto l'aspetto qualitativo.

Le uve alla vendemmia presentano un livello zuccherino nella media e un'acidità totale variabile in ragione dell'andamento climatico della stagione vendemmiale ma comunque sempre sufficiente a conferire grande freschezza ai vini.

2. Fattori umani rilevanti per il legame.

La Doc Vicenza è una denominazione nata nel 2000 che copre una vasta zona che va dall'area Berica a sud della città di Vicenza fino a quella pedemontana nel nord-est del territorio vicentino. Esiste una sapiente tradizione millenaria legata oggi alle più moderne pratiche e conoscenze viticole ed enologiche. La viticoltura moderna ha la sua origine grazie alle sperimentazioni della Stazione sperimentale di Conegliano e alle attività di formazione e divulgazione di nuove tecniche viticolo-enologiche da parte degli Istituti di Conegliano e S. Michele all'Adige. Essenziale è il contributo dei viticoltori dell'area che hanno introdotto processi e metodologie di gestione dei vigneti, innovative tecnologie di vinificazione, coniugando sostenibilità ambientale ed economica.

B) *Informazioni sulla qualità/caratteristiche del vino essenzialmente attribuibili all'ambiente geografico*

I vini bianchi delle diverse tipologie presentano una gamma di colori che va dal giallo paglierino al giallo dorato, talvolta con riflessi rosacei come nel caso del pinot grigio.

Si tratta di vini leggeri e freschi al palato, con una caratterizzazione aromatica, in relazione alle varietà da cui provengono (prevalentemente Chardonnay, Pinots, Sauvignon, vitigni autoctoni quali la Garganega). All'olfatto i vini si caratterizzano per le note fruttate, talvolta con richiami di fiori bianchi. In bocca si presentano secchi, armonici, talvolta con una nota leggermente acidula.

I vini rossi della DOP Vicenza sono prevalentemente espressione delle varietà Cabernet e Merlot o dell'autoctono Raboso. Sono vini che si presentano con un colore rosso rubino più o meno intenso, talvolta tendente al granato nel caso di vini sottoposti ad invecchiamento. All'olfatto sono intensi, con note di frutti rossi di bosco, oppure eterei come nel caso dei vini ottenuti dalla varietà Pinot nero. Nel complesso i vini rossi possono essere freschi e con ridotta acidità ma sovente troviamo vini mediamente alcolici, ben strutturati e con un buon contenuto polifenolico. I terreni collinari a matrice calcarea, in particolar modo, conferiscono struttura, colore e caratteristiche varietali. Se invecchiati, i vini rossi possono essere caratterizzati da complessità olfattiva, asciuttezza e una buona tannicità.

Le tipologie rosato derivano prevalentemente da varietà a bacca nera (principalmente il Merlot) e si caratterizzano per un colore rosato più o meno intenso correlato al processo di vinificazione. All'olfatto si presentano delicati e floreali. Il sapore è fresco ed armonico e va dal secco all'amabile, normalmente di alcolicità contenuta e con equilibrata acidità.

I vini nella tipologia novello presentano un colore che può variare dal rosso chiaro, al rubino, talvolta con riflessi violacei; all'olfatto possono presentare profumi vinosi, intensi, il tutto caratterizzato dalla presenza dei sentori speziati tipici della macerazione carbonica, Al sapore possono essere rotondi, morbidi e di buona sapidità.

I vini della tipologia bianco passito presentano un colore che varia da giallo paglierino a giallo dorato in relazione al vitigno utilizzato e alla tecnica utilizzata. L'odore è fine e caratteristico con note di uva appassita. Il sapore è armonico, può variare dall'amabile al dolce.

I vini «Vicenza», nelle categorie «Vino spumante di qualità», «Vino spumante di qualità del tipo aromatico» e «Vino frizzante», al colore si presentano essenzialmente dal giallo paglierino più o meno intenso, mentre la tipologia «Vicenza rosato frizzante» è caratterizzata dalla tipica tonalità rosata.

La caratterizzazione del prodotto dipende dalla ristretta cerchia di varietà di vite che possono concorre alla produzione di vini spumanti.

La spuma negli spumanti è fine e persistente.

All'olfatto i vini «Bianco spumante» risultano fruttati con sentori di frutta a polpa bianca, come mela e pesca; sono delicati, talvolta con note di fiori bianchi e di frutta secca, risultato dell'elaborazione in autoclave.

Per quanto riguarda il «Moscato spumante», viene prodotto utilizzando la varietà «Moscato giallo», le cui note aromatiche sono esaltate da un processo di maturazione non troppo accentuato favorito dal clima delle Prealpi. All'olfatto è intenso con caratteristiche note «moscate» tipiche della varietà.

Nel caso dei vini frizzanti, siano essi bianchi o rosati, spiccano la delicatezza e la freschezza abbinate al moderato sviluppo di anidride carbonica.

Al gusto i vini, sia nella versione spumante sia in quella frizzante, sono armonici e presentano note di freschezza, con equilibrata componente acidula; inoltre, in relazione al tenore zuccherino, i «Vicenza bianco spumante» e «Vicenza moscato spumante» variano da «secco» a «dolce», mentre i «Vicenza bianco frizzante» e «Vicenza rosato frizzante» variano da «secco» ad «abboccato».

C) *Interazione causale fra elementi della zona geografica e la qualità/caratteristiche del prodotto essenzialmente attribuibili all'ambiente geografico*

Le peculiarità dei vini «Vicenza» nella categoria «Vino» sono il risultato della combinazione dell'azione delle condizioni pedoclimatiche dell'area di produzione e dei fattori umani che tradizionalmente e fino ad oggi hanno inciso sul potenziale enologico delle uve e sulle tecnologie di elaborazione.

Nello specifico l'ambiente geografico della zona di produzione è caratterizzato da primavere con temperature miti per sostenere il germogliamento delle varietà più precoci, estati non troppo calde per evitare maturazioni troppo anticipate e per mantenere elevato il rapporto acidi-zuccheri, nonché autunni nuovamente miti per permetterne una completa maturazione.

L'escursione termica assicura valori di scarto tra notte e giorno ed è strettamente correlata con la formazione di alcuni composti aromatici terpenici, tipici delle varietà utilizzate, che costituiscono i precursori aromatici delle note floreali, particolarmente ricercate nei vini bianchi e rosati.

Le tecniche di vinificazione possono essere differenti per i diversi vitigni che generalmente vengono raccolti e vinificati inizialmente in maniera separata per consentire la massima espressione delle loro specifiche proprietà organolettiche.

Le temperature estive elevate nei mesi di luglio ed agosto, l'ottima insolazione che permane nei mesi di settembre e spesso anche ottobre, le escursioni termiche tra notte e giorno piuttosto elevate, consentono alle uve destinate alla produzione di vini di maturare lentamente e completamente, determinando caratteristiche organolettiche e chimiche tipiche, con bouquet talvolta intensi, sapore asciutto, buona struttura e gradazione alcolica, oltre a una discreta acidità.

Dal punto vista climatico la presenza di escursioni termiche e correnti d'aria fresche favoriscono la conservazione delle uve durante il periodo di appassimento in fruttai. La conseguente concentrazione delle sostanze nelle uve che vengono vinificate dà origine ai vini della tipologia bianco passito, che presentano un colore che varia in relazione al vitigno utilizzato e alla tecnica utilizzata.

Le peculiarità dei vini spumanti di qualità, dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico e dei vini frizzanti sopra descritte sono il risultato dell'azione combinata delle condizioni pedoclimatiche della zona di produzione e dei fattori umani che tradizionalmente e fino ad oggi hanno inciso sul potenziale enologico delle uve e sulle tecnologie di elaborazione.

La qualità dei vini spumanti di qualità, vini spumante di qualità del tipo aromatico e dei vini frizzanti è caratterizzata dalla disponibilità di una materia prima proveniente da zone dove le uve presentano caratteristiche qualitative ideali per tale destinazione enologica. Queste caratteristiche consistono in particolare nella capacità delle uve di mantenere un equilibrato rapporto fra contenuto zuccherino e componente acidica favorito dall'escursione termica fra il giorno e la notte, cui sono sottoposte le uve nell'ultima fase della maturazione, e che conferisce ai vini quella finezza di profumi che li caratterizza.

È fondamentale il contributo degli operatori nella gestione del vigneto, dalla scelta del portainnesto al sistema di allevamento, dalla gestione della chioma alla regolamentazione degli apporti idrici. Tutti questi aspetti sono essenziali per ottenere uve idonee alla costituzione delle partite da destinare alla successiva elaborazione per la produzione di vini spumanti di qualità, vini spumanti di qualità del tipo aromatico o vini frizzanti con adeguate peculiarità organolettiche di freschezza e finezza.

La raccolta delle uve avviene, di norma, in epoca più precoce rispetto alle uve destinate alla produzione di vini «fermi» per garantire il giusto equilibrio fra zuccheri ed acidità necessario per ottenere uno spumante di qualità. La vinificazione delle uve avviene prevalentemente in purezza con, eventuale, successivo assemblaggio delle diverse componenti in fase di costituzione della partita.

I vini spumanti di qualità, vini spumanti di qualità del tipo aromatico e vini frizzanti «Vicenza» costituiscono inoltre il risultato dell'innovazione tecnologica nei processi di elaborazione in autoclave, che ha contribuito a rendere più efficiente il processo di trasformazione dei lieviti, migliorando il quadro olfattivo e la piacevolezza dei prodotti ottenuti. Ciò permette di esaltare le peculiarità organolettiche dei vini, valorizzando in particolare la freschezza e le note floreali che derivano principalmente dalle uve e che sono l'espressione di un ambiente ideale alla produzione dei vini Vicenza. Le caratteristiche di unicità e di distintività dei vini spumanti di qualità, vini spumanti di qualità del tipo aromatico e vini e frizzanti provenienti dall'area della DOP Vicenza sono, dunque, il risultato dell'equilibrio acidico e del Ph, che esalta la piacevolezza olfattiva e quindi l'eleganza complessiva dei vini, risultato finale di adeguati processi di vinificazione.

Art. 10.

*Riferimenti alla struttura di controllo*

Organismo di controllo:
Siquria S.p.a.
via Antonio Pigafetta n. 47
San Bonifacio 37047 (VR) Italy

tel. 045 4857514

fax: 045 6190646

e-mail: info@siquria.it

La società Siquria è l'Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 19, par. 1, 1° capoverso, lettera *a)* e *c)*, ed all'art. 20 del reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 19, par. 1, 2° capoverso.

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 30 ottobre 2018 e modificato con decreto ministeriale 3 marzo 2022 *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 62 del 15 marzo 2022.

---

ALLEGATO *B*

DOCUMENTO UNICO

1. Denominazione/denominazioni:

«Vicenza».

2. Tipo di indicazione geografica:

DOP - Denominazione di origine protetta.

3. Categorie di prodotti vitivinicoli:

1. Vino

5. Vino spumante di qualità

6. Vino spumante di qualità del tipo aromatico

8. Vino frizzante

4. Descrizione dei vini:

1. «Vicenza» Bianco

Breve descrizione testuale

colore: giallo paglierino anche carico; odore: fruttato, intenso, talvolta leggermente aromatico; sapore: asciutto, fresco, armonico; titolo alcolometrico vol. totale minimo: 10,50%; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

acidità totale minima: 5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

2. «Vicenza» bianco frizzante

Breve descrizione testuale

colore: giallo paglierino; odore: delicato, fruttato, talvolta leggermente aromatico con note floreali; sapore: da secco ad amabile, fresco; titolo alcolometrico vol. totale minimo: 10,50%; estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

1. titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

2. titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

3. acidità totale minima: 5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

4. acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

5. tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

3. «Vicenza» Bianco spumante

Breve descrizione testuale

spuma: sottile, con grana fine e persistente; colore: paglierino brillante più o meno intenso; odore: delicato, fruttato, talvolta leggermente aromatico con note floreali; sapore: da secco a dolce, fruttato; titolo alcolometrico vol. totale minimo: 11,00%; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

acidità totale minima: 5,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

4. «Vicenza» Bianco passito

Breve descrizione testuale

colore: da giallo paglierino a giallo dorato; odore: caratteristico di passito, fine; sapore: amabile o dolce, armonico; titolo alcolometrico vol. totale minimo: 16,00%; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

acidità totale minima: 5,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

5. «Vicenza» rosso

Breve descrizione testuale

colore: rosso rubino più o meno intenso; odore: intenso, persistente, con note di frutti rossi di bosco; sapore: fresco, asciutto, armonico; titolo alcolometrico vol. totale minimo: 11,00%; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

acidità totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

6. «Vicenza» Rosso novello

Breve descrizione testuale

colore: rosso rubino talvolta con riflessi violacei; odore: intenso, con note speziate e di frutti rossi di bosco; sapore: rotondo, sapido, morbido; titolo alcolometrico vol. totale minimo: 11,00%; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

acidità totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

7. «Vicenza» Rosso riserva

Breve descrizione testuale

colore: rosso rubino più o meno intenso; odore: intenso, persistente, con note di frutti rossi di bosco; sapore: asciutto, armonico, robusto, giustamente tannico; titolo alcolometrico vol. totale minimo: 12,50%; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l. Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

acidità totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

8. «Vicenza» Rosato

Breve descrizione testuale

colore: rosato più o meno intenso; odore: delicato, floreale; sapore: da secco ad amabile; titolo alcolometrico vol. totale minimo: 10,50%; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

acidità totale minima: 5,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico

acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

9. «Vicenza» Rosato frizzante

Breve descrizione testuale

colore: rosato più o meno intenso; odore: delicato, floreale; sapore: da secco ad amabile, fresco, vivace; titolo alcolometrico vol. totale minimo: 10,50%; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

acidità totale minima: 5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

10. «Vicenza» Moscato spumante

Breve descrizione testuale

spuma: sottile con grana fine e persistente colore: giallo paglierino brillante; odore: intenso, caratteristico della varietà; sapore: da secco a dolce, caratteristico della varietà; titolo alcolometrico vol. totale minimo: 11,00%; estratto non riduttore minimo: 13,0 g/l. Elaborato nei tipi: «extra brut», «brut», «extra dry», «dry», «demi sec». Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

acidità totale minima: 5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

11. «Vicenza» Chardonnay

Breve descrizione testuale

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli; odore: fine, con note di frutta bianca matura; sapore: secco, armonico; titolo alcolometrico vol. totale minimo: 11,00%; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

acidità totale minima: 5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

12. «Vicenza» Garganega

Breve descrizione testuale

colore: giallo paglierino; odore: delicato, con note di fiori bianchi e frutta bianca matura; sapore: secco, armonico, con una leggera nota amarognola; titolo alcolometrico vol. totale minimo: 10,50%; estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

acidità totale minima: 5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

13. «Vicenza» Riesling

Breve descrizione testuale

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli; odore: intenso, con note di pesca e frutta esotica; sapore: secco, fruttato; titolo alcolometrico vol. totale minimo: 11,00%; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

acidità totale minima: 5,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

14. «Vicenza» Sauvignon

Breve descrizione testuale

colore: giallo paglierino più o meno intenso; odore: delicato, con note di pesca e frutta esotica; sapore: fresco, armonico; titolo alcolometrico vol. totale minimo: 11,00%; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

acidità totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

15. «Vicenza» Manzoni bianco

Breve descrizione testuale

colore: bianco paglierino chiaro con riflessi verdognoli; odore: fruttato, con note di fiori bianchi; sapore: fresco, armonico, pieno; titolo alcolometrico vol. totale minimo: 11,00%; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

acidità totale minima: 5,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

16. «Vicenza» Pinot bianco

Breve descrizione testuale

colore: giallo paglierino chiaro; odore: floreale, con sentori di frutta esotica; sapore: fresco, armonico, fruttato; titolo alcolometrico vol. totale minimo: 11,00% estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

acidità totale minima: 5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

17. «Vicenza» Pinot Grigio o Pinot Grigio rosato o Pinot Grigio ramato

Breve descrizione testuale

colore: dal giallo paglierino al giallo dorato o rosato o ramato; odore: intenso, fruttato, talvolta leggermente aromatico con note floreali; sapore: secco, fresco, sapido; titolo alcolometrico vol. totale minimo: 11,00% estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

acidità totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

18. «Vicenza» Cabernet

Breve descrizione testuale

colore: rosso rubino carico; odore: intenso di frutta rossa, talvolta con una nota leggermente erbacea; sapore: asciutto e persistente; titolo alcolometrico vol. totale minimo: 11,00% estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

acidità totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

19. «Vicenza» Cabernet riserva

Breve descrizione testuale

colore: rosso rubino carico talvolta tendente al granato; odore: fruttato, talvolta con note speziate; sapore: asciutto, giustamente tannico; titolo alcolometrico vol. totale minimo: 12,00% estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l. Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

acidità totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

20. «Vicenza» Cabernet sauvignon

Breve descrizione testuale

colore: rosso rubino carico; odore: intenso, con note di frutta rossa; sapore: asciutto, armonico; titolo alcolometrico vol. totale minimo: 11,00% estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

acidità totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

21. «Vicenza» Cabernet sauvignon riserva

Breve descrizione testuale

colore: rosso rubino carico, talvolta tendente al granato; odore: complesso, di frutti rossi di bosco; sapore: asciutto, pieno, leggermente tannico; titolo alcolometrico vol. totale minimo: 12,00% estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l. Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

acidità totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

22. «Vicenza» Merlot

Breve descrizione testuale

colore: rosso rubino; odore: intenso, con sentori di ciliegia e frutti di bosco; sapore: fresco, morbido; titolo alcolometrico vol. totale minimo: 11,00% estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

acidità totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

23. «Vicenza» Merlot riserva

Breve descrizione testuale

colore: rosso rubino, talvolta tendente al granato; odore: complesso, con sentori di ciliegia e altri frutti di bosco; sapore: pieno, morbido, persistente; titolo alcolometrico vol. totale minimo: 12,00% estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l. Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

acidità totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

24. «Vicenza» Pinot nero

Breve descrizione testuale

colore: rosso rubino; odore: etereo, gradevole; sapore: asciutto, sapido; titolo alcolometrico vol. totale minimo: 11,00% estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

acidità totale minima: 5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

25. «Vicenza» Pinot nero riserva

Breve descrizione testuale

colore: rosso rubino, talvolta tendente al granato; odore: etereo, complesso; sapore: pieno, vellutato, persistente; titolo alcolometrico vol. totale minimo: 12,00% estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l. Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

acidità totale minima: 5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

26. «Vicenza» Raboso

Breve descrizione testuale

colore: rosso rubino più o meno intenso, talvolta con riflessi violacei; odore: vinoso, intenso, con note di marasca; sapore: fresco, armonico, sapido; titolo alcolometrico vol. totale minimo: 10,50% estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l. Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

acidità totale minima: 5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

27. «Vicenza» Raboso riserva

Breve descrizione testuale

colore: rosso rubino più o meno intenso, talvolta tendente al granato; odore: intenso, complesso, con note di marasca; sapore: fresco, robusto, persistente; titolo alcolometrico vol. totale minimo: 11,50% estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l. Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

acidità totale minima: 5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

28. «Vicenza» Pinot Grigio superiore

Breve descrizione testuale

colore: dal giallo paglierino al giallo dorato, talvolta con riflessi rosacei; odore: caratteristico, armonico; sapore: secco, fresco, caratteristico; titolo alcolometrico vol. totale minimo: 11,5%; estratto non riduttore minimo: 18 g/l. Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

acidità totale minima: 5,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico

acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

5. Pratiche di vinificazione

5.1 Pratiche enologiche specifiche

—

5.2 Rese massime:

1. Garganega: 18000 chilogrammi di uve per ettaro

2. Manzoni bianco: 14000 chilogrammi di uve per ettaro

3. Merlot, Merlot riserva: 16000 chilogrammi di uve per ettaro

4. Moscato, Pinot nero, Pinot nero riserva: 13000 chilogrammi di uve per ettaro

5. Bianco, Bianco frizzante, Bianco spumante: 18000 chilogrammi di uve per ettaro

6. Bianco passito: 14400 chilogrammi di uve per ettaro

7. Rosso, Rosso novello, Rosso riserva, Rosato, Rosato frizzante: 16000 chilogrammi di uve per ettaro

8. Moscato spumante: 13000 chilogrammi di uve per ettaro

9. Cabernet, Cabernet riserva, Cabernet Sauvignon riserva, Chardonnay, Pinot bianco, Pinot Grigio/Pinot Grigio rosato/Pinot Grigio ramato, Raboso, Raboso riserva, Riesling: 15000 chilogrammi di uve per ettaro

10. Sauvignon, Cabernet sauvignon: 15000 chilogrammi di uve per ettaro

11. Pinot Grigio superiore: 13500 chilogrammi di uve per ettaro

6. Zona geografica delimitata

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata di origine controllata «Vicenza» di cui all'art. 1 è così delimitata:

*a)* comprende l'intero territorio dei Comuni di:

Albettone, Alonte, Altavilla Vicentina, Arcugnano, Arzignano, Asigliano Veneto, Barbarano Vicentino, Breganze, Brendola, Cassola, Carrè, Cartigliano, Castegnero, Castelgomberto, Chiuppano, Creazzo, Fara Vicentina, Gambellara, Gambugliano, Grancona, Lonigo, Longare, Malo, Marano Vicentino, Marostica, Mason Vicentino, Mol-

vena, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montecchio Precalcino, Montegalda, Montegaldella, Monteviale, Montorso Vicentino, Mossano, Mussolente, Nanto, Nove, Orgiano, Pianezze, Rosà, Rossano Veneto, Salcedo, Sandrigo, San Germano dei Berici, San Vito di Leguzzano, Sarego, Sarcedo, Schiavon, Sossano, Sovizzo, Tezze sul Brenta, Thiene, Villaga, Zanè, Zermeghedo, Zovencedo, Zugliano,

ed in parte il territorio dei Comuni di:

Agugliaro, Bassano del Grappa, Brogliano, Caltrano, Calvene, Chiampo, Costabissara, Cogollo del Cengio, Campiglia dei Berici, Costabissara, Cornedo, Dueville, Grumolo delle Abbadesse, Isola Vicentina, Lugo vicentino, Monte di Malo, Nogarole vicentino, Piovene Rocchette, Pove del Grappa, Poiana Maggiore, Romano d'Ezzelino, Quinto vicentino, Schio, Santorso, Torri di Quartesolo, Trissino, Vicenza, Villaverla.

Tale zona è così delimitata:

Al termine della SS 46 Pasubio località Albera in Comune di Vicenza si gira a sinistra lungo viale Diaz e successivamente in proseguo viale del Verme fino a via Cricoli, da qui verso est lungo via Ragazzi del 99 fino all'incrocio con via Quadri che si percorre in direzione sud-est fino all'incrocio con Strada Bertesina si prosegue verso est fino ad incrociare la strada di via Quintarello da qui si prosegue la stessa fino ad incrociare nel cavalcavia l'autostrada Valdastico che funge da confine e nuovamente fino a reincrociare la strada provinciale di Cà Balbi; si prosegue attraversando il Ponte sul fiume Tesina e qui si gira immediatamente a sinistra attraversa località Marola proseguendo per via Stradone fino al ponte sul rio Tergola che si segue in direzione Sud fino alla località Tribolo dove al ponte ci si immette sulla Strada provinciale delle Abbadesse fino alla località Vancimuglio e prosegue per via Longare incrociando il fiume Settimo che delimita il confine di Grumolo delle Abbadesse con Longare.

Proseguendo lungo il confine comunale di Montegalda con la delimitazione Grisignano di Zocco fino al confine con la Provincia di Padova. Segue quindi tale confine provinciale sino in località Punta di Vò; percorre quindi la strada per Agugliaro denominata via Punta sino all'incrocio con via Roma che si segue verso ovest per circa 50 metri, e girando poi a destra si prosegue per via Mottarelle sino all'incrocio con via Finale. Si percorre via Finale verso ovest entrando quindi in via Ponte Alto; si gira a sinistra seguendo la S.S. 247 «Riviera» per 50 metri e svoltando verso destra si percorre via Giotto oltrepassando il confine comunale di Agugliaro ed entrando nel territorio comunale di Campiglia dei Berici. Si arriva all'incrocio con via Galileo Galilei, si gira a sinistra per via Crocetta fino ad incrociare il confine con il territorio del Comune di Noventa Vicentina che si segue sino all'intersecazione con lo scolo Alonte. La delimitazione procede seguendo lo scolo Alonte in direzione sud, incrociando la strada provinciale S. Feliciano in località ponte Murello e successivamente la strada provinciale Poianese in località ponte Cazzola; si prosegue fino ad immettersi nello scolo Roneghetto, lo si segue per circa 100 metri verso sud-est fino al confine tra il Comune di Poiana Maggiore e Noventa Vicentina che si percorre sino allo scolo Ronego.

Si segue poi verso nord-ovest il corso del Ronego sino al confine comunale di Asigliano veneto. La delimitazione segue poi il confine provinciale di Vicenza oltrepassando l'abitato di Spessa, Bagnolo di Lonigo e Lobia Vicentina e proseguendo lungo il medesimo confine provinciale arriva sino alla S.S. n. 11 «Padana Superiore» in località Torri di Confine in Comune di Gambellara. Segue il confine di Gambellara a ridosso del confine provinciale con Verona, tocca la contrada Sarmazza, sempre sul confine provinciale risale in località Calderina (quota 45); risale in località Cavaggioni per arrivare a quota 348 m. segue sempre il confine provinciale fino ad arrivare a quota 504 m. di Monte Segan seguendo sempre il confine interprovinciale si arriva a quota 608 m. fino ad arrivare in località Rubeldi.

Da qui segue la strada per Motti fino a località Maglio di Chiampo per arrivare alla contrà Sgargeri, qui segue la strada per il cento di Nogarole. Si prosegue per la strada fino a Selva di Trissino, e si arriva seguendo la strada di Selva di Trissino fino al Capitello posto dopo la quota 543 s.l.m., si dirige a sinistra lungo il sentiero fino all'incrocio di questo con l'acquedotto. Di qui corre lungo il sentiero attraversando la contrada Pizi congiungendosi poi a quota 530 s.l.m. con la strada per Cornedo vicentino, che segue attraversando le contrade Pellizzari e Duello fino al bivio con la strada comunale che conduce alle contrade Caliari, Stella, Savegnago, Ambrosi fino a raggiungere nuovamente la provinciale per Cornedo toccando la località Grigio. Si innesta qui a Cornedo sulla S.S. 246 che segue fino a poco prima del ponte dei Nori. Gira quindi verso est e prende posto la strada comunale che tocca le contrade Colombara, Bastianci, Muzolon, Milani (quota 547); di qui segue la carrareccia con direzione nord-est fino alla contrada Crestani a quota 532. Segue quindi la strada comunale che conduce alle contrade Mieghi, Milani a quota 626, Casare di sopra, Casare di sotto, Godeghe, fino alla strada comunale Monte di Malo - Monte Magrè che percorre appunto fino a questo centro abitato. Da qui segue la strada per Magrè fino a quota 294 proseguendo successivamente in direzione nord-ovest toccando quota 218, segue poi la Valfreda raggiungendo località Raga a quota 414 e da qui prosegue fino al confine comunale fra Schio e Torrebelvicino, segue lo stesso fino a quota 216. Da qui segue il torrente Leogra fino al ponte della statale n. 46. Sale per la statale 46 località Poleo, proseguendo verso nord-est località Folgare quota 287, San Martino quota 273, Sessegolo quota 289 sino a quota 226 in località Timonchio. Segue la strada comunale dalla località Timonchio passando per località Murello, Grimola, Santorso quota 292, località Inderle, confine Santorso-Piovene Rocchette saliamo fino ad incrociare il Torrente Astico, e seguendone il percorso verso monte, arriviamo a quota 150. Prende la strada comunale per Cogollo del Cengio passando per località Scalzanella, giunge a Cogollo del Cengio, prendendo la strada comunale che porta in località Falon e di seguito località Mosson quota 302 e segue sino al centro di Caltrano. Si innesta con la provinciale Caltrano - Calvene passando per località Camisino, la Costa fino al centro di Calvene da cui prende la strada comunale per Mortisa, Lore e Capitello delle Mare in Comune di Lugo Vicentino a quota 416; poi segue il confine comunale tra Salcedo e Lusiana fino al punto in cui detto divisorio amministrativo raggiunge in località Ponte (quota 493) la strada provinciale Breganze - Lusiana. Segue il confine comunale fino a località Laverda quota 229, quota 346, quota 410 quota 510, raggiungendo la strada per Crosara che sale sino al centro della stessa, da qui lungo via Pianari raggiunge contrada Erta quota 456, prosegue verso est e ridiscende verso località Capo di sopra, Piazzette quota 263. Percorrendo poi la strada provinciale che da Valle San Floriano, porta a Valrovina e Caluga a quota 388, si raggiungono le case Vallison a quota 285 e di qui correndo lungo il corso dell'acqua Vallison si raggiunge il fiume Brenta nel punto in cui il primo confluisce nel secondo. Dalla confluenza del torrente Vallison con il fiume Brenta segue da valle a monte il fiume Brenta sino al ponte di Campese. Passa per località Albertoni, Zanchetta Pove del Grappa, Rivagge; segue verso nord-est il confine comunale Pove del Grappa-Romano d'Ezzelino, quota 342, quota 250, località Signori, la Statale 141 che percorre verso il confine provinciale fino a quote 236 e 217. Scende seguendo il confine provinciale Vicenza – Treviso fino ad incontrare il confine provinciale di Padova e continua verso Ovest ad incrociare il fiume Brenta.

Sale il fiume stesso sino a località San Michele, Scaldaferro, Bassanese confine comunale di Sandrigo verso sud sino a contrà Salvetti, incrociando e seguendo il confine comunale verso nord fino a località Rozzola, prende la strada comunale per Povolaro, località le Buse, il centro del paese di Dueville, poi località Villanova raggiungendo il confine comunale di Dueville che segue verso sud sino ad incrociare il confine comunale di Villaverla sul torrente Timonchio; segue il confine comunale di Villaverla sino ad incontrare il confine comunale di Isola Vicentina. Proseguendo verso suddetto confine di Isola Vicentina sino ad incrociare la strada comunale fino a località Ponte che raggiunge la statale 46 e prosegue sino a Vicenza.

7. Varietà di uve da vino

Cabernet franc N. - Cabernet

Cabernet sauvignon N. - Cabernet

Chardonnay B.

Garganega B.

Manzoni bianco B. - Incrocio Manzoni 6.0.13 B.

Merlot N.

Moscato bianco B. - Moscato

Pinot bianco B. - Pinot blanc

Pinot grigio

Pinot nero N.

Raboso piave N. - Raboso

Raboso veronese N. - Raboso

Riesling italico B. - Riesling

Sauvignon B.

8. Descrizione del legame/dei legami

8.1 «Vicenza» - Per tutte le categorie di prodotti vitivinicoli

Fattori naturali:

La vocazionalità storica di questo territorio è dovuta alla sua particolare posizione geografica dove i rilievi montani a nord la proteggono dai venti freddi invernali mentre i Colli Berici a sud mitigano le correnti d'aria calda provenienti dalla pianura Padana. Inoltre Vicenza ha il vantaggio di avere un'ottima rete idrografica, elemento fondamentale per lo sviluppo della viticoltura e dell'agricoltura in generale.

La peculiarità climatica del territorio consiste nel susseguirsi di primavere miti, estati non eccessivamente calde e autunni miti grazie alle favorevoli esposizioni dei versanti vitati. Le temperature estive hanno valori medi di 22.9° C con i valori massimi nel mese di luglio; gli autunni presentano forti escursioni termiche notte-giorno. Le precipitazioni sono da aprile a settembre, con una distribuzione discretamente regolare.

Dal punto di vista geologico la zona di produzione presenta differenti tipologie di substrati, che vanno dal basaltico di origine vulcanica, prevalente nella zona collinare occidentale e nella zona settentrionale, al calcareo di origine sedimentaria-marina, diffuso in particolar modo nella zona centromeridionale e nei Colli Berici. Le varietà vengono selezionate anche sulla base delle differenti vocazionalità dei terreni, che presentano generalmente buoni drenaggi, grazie alla natura sciolta dei suoli. Ciò permetto ai vitigni un corretto sviluppo e un buon equilibrio tra l'attività vegetativa e produttiva, salvaguardando la produzione sotto l'aspetto qualitativo.

Le uve alla vendemmia presentano un livello zuccherino nella media e un'acidità totale variabile in ragione dell'andamento climatico della stagione vendemmiale ma comunque sempre sufficiente a conferire grande freschezza ai vini.

Fattori storici ed umani:

La Doc «Vicenza» è una denominazione nata nel 2000 che copre una vasta zona che va dall'area Berica a sud della città di Vicenza fino a quella pedemontana nel nord-est del territorio vicentino. Esiste una sapiente tradizione millenaria legata oggi alle più moderne pratiche e conoscenze viticole ed enologiche.

La viticoltura moderna ha la sua origine grazie alle sperimentazioni della Stazione sperimentale di Conegliano e alle attività di formazione e divulgazione di nuove tecniche viticolo-enologiche da parte degli Istituti di Conegliano e S. Michele all'Adige. Essenziale è il contribuito dei viticoltori dell'area che hanno introdotto processi e metodologie di gestione dei vigneti, innovative tecnologie di vinificazione, coniugando sostenibilità ambientale ed economica.

8.2 «Vicenza» - Categoria vino

Informazioni sulla qualità/caratteristiche del vino essenzialmente attribuibili all'ambiente geografico:

I vini bianchi delle diverse tipologie presentano una gamma di colori che va dal giallo paglierino al giallo dorato, talvolta con riflessi rosacei come nel caso del pinot grigio.

Si tratta di vini leggeri e freschi al palato, con una caratterizzazione aromatica, in relazione alle varietà da cui provengono (prevalentemente Chardonnay, Pinots, Sauvignon, vitigni autoctoni quali la Garganega). All'olfatto i vini si caratterizzano per le note fruttate, talvolta con richiami di fiori bianchi.

In bocca si presentano secchi, armonici, talvolta con una nota leggermente acidula.

I vini rossi della DOP «Vicenza» sono prevalentemente espressione delle varietà Cabernet e Merlot o dell'autoctono Raboso. Sono vini che si presentano con un colore rosso rubino più o meno intenso, talvolta tendente al granato nel caso di vini sottoposti ad invecchiamento. All'olfatto sono intensi, con note di frutti rossi di bosco, oppure eterei come nel caso dei vini ottenuti dalla varietà Pinot nero. Nel complesso i vini rossi possono essere freschi e con ridotta acidità ma sovente troviamo vini mediamente alcolici, ben strutturati e con un buon contenuto polifenolico. I terreni collinari a matrice calcarea, in particolar modo, conferiscono struttura, colore e caratteristiche varietali. Se invecchiati, i vini rossi possono essere caratterizzati da complessità olfattiva, asciutezza e una buona tannicità.

Le tipologie rosato derivano prevalentemente da varietà a bacca nera (principalmente il Merlot) e si caratterizzano per un colore rosato più o meno intenso correlato al processo di vinificazione. All'olfatto si presentano delicati e floreali. Il sapore è fresco ed armonico e va dal secco all'amabile, normalmente di alcolicità contenuta e con equilibrata acidità.

I vini nella tipologia novello presentano un colore che può variare dal rosso chiaro, al rubino, talvolta con riflessi violacei; all'olfatto possono presentare profumi vinosi, intensi, il tutto caratterizzato dalla presenza dei sentori speziati tipici della macerazione carbonica. Al sapore possono essere rotondi, morbidi e di buona sapidità.

I vini della tipologia bianco passito presentano un colore che varia da giallo paglierino a giallo dorato in relazione al vitigno utilizzato e alla tecnica utilizzata. L'odore è fine e caratteristico con note di uva appassita. Il sapore è armonico, può variare dall'amabile al dolce.

Interazione causale fra elementi della zona geografica e la qualità/caratteristiche del prodotto essenzialmente attribuibili all'ambiente geografico:

Le peculiarità dei vini «Vicenza» nella categoria «Vino» sono il risultato della combinazione dell'azione delle condizioni pedoclimatiche dell'area di produzione e dei fattori umani che tradizionalmente e fino ad oggi hanno inciso sul potenziale enologico delle uve e sulle tecnologie di vinificazione.

L'ambiente geografico della zona di produzione è caratterizzato da primavere con temperature miti per sostenere il germogliamento delle varietà più precoci come lo Chardonnay e i Pinots, estati non troppo calde per evitare maturazioni troppo anticipate, autunni nuovamente miti per permetterne una completa maturazione di alcune varietà più tardive come Garganega, Cabernet Sauvignon e Raboso.

L'escursione termica assicura valori di scarto tra notte e giorno ed è strettamente correlata con la formazione di alcuni composti aromatici terpenici, tipici delle varietà utilizzate, che costituiscono i precursori aromatici delle note floreali, particolarmente ricercate nei vini bianchi e rosati, determinando caratteristiche organolettiche e chimiche tipiche, con bouquet talvolta intensi, sapore asciutto, buona struttura e gradazione alcolica, oltre a una discreta acidità.

Rilevante è la professionalità dei viticoltori nel ricercare una adeguata gestione del vigneto, della parete fogliare e della difesa sanitaria, tenendo conto della sensibilità dei grappoli di alcune varietà come i Pinots.

Le tecniche di vinificazione possono essere differenti per i diversi vitigni che generalmente vengono raccolti e vinificati inizialmente in maniera separata per consentire la massima espressione delle loro specifiche proprietà organolettiche.

Dal punto vista climatico, infine, escursioni termiche e correnti d'aria fresche favoriscono la conservazione delle uve durante il periodo di appassimento in fruttai. La conseguente concentrazione delle sostanze nelle uve che vengono vinificate dà origine ai vini della tipologia bianco passito, che presentano un colore che varia in relazione al vitigno utilizzato e alla tecnica utilizzata.

8.3 «Vicenza» - Categorie: vino spumante di qualità, vino spumante di qualità del tipo Aromatico, vino frizzante

Informazioni sulla qualità/caratteristiche del vino essenzialmente attribuibili all'ambiente geografico:

I vini «Vicenza», nelle categorie «Vino spumante di qualità», «Vino spumante di qualità del tipo aromatico» e «Vino frizzante», al colore si presentano essenzialmente dal giallo paglierino più o meno intenso, mentre la tipologia «Vicenza rosato frizzante» è caratterizzata dalla tipica tonalità rosata.

La caratterizzazione del prodotto dipende dalla ristretta cerchia di varietà di vite che possono concorre alla produzione di vini spumanti.

La spuma negli spumanti è fine e persistente.

All'olfatto i vini «Bianco spumante» risultano fruttati con sentori di frutta a polpa bianca, come mela e pesca; sono delicati, talvolta con note di fiori bianchi e di frutta secca, risultato dell'elaborazione in autoclave.

Per quanto riguarda il «Moscato spumante», viene prodotto utilizzando la varietà «Moscato giallo», le cui note aromatiche sono esaltate da un processo di maturazione non troppo accentuato favorito dal clima delle Prealpi. All'olfatto è intenso con caratteristiche note «moscate» tipiche della varietà.

Nel caso dei vini frizzanti, siano essi bianchi o rosati, spiccano la delicatezza e la freschezza abbinate al moderato sviluppo di anidride carbonica.

Al gusto i vini, sia nella versione spumante sia in quella frizzante, sono armonici e presentano note di freschezza, con equilibrata componente acidula; inoltre, in relazione al tenore zuccherino, i «Vicenza bianco spumante» e «Vicenza moscato spumante» variano da «secco» a «dolce», mentre i «Vicenza bianco frizzante» e «Vicenza rosato frizzante» variano da «secco» ad «abboccato».

Interazione causale fra elementi della zona geografica e la qualità/caratteristiche del prodotto essenzialmente attribuibili all'ambiente geografico:

Le peculiarità dei vini spumanti di qualità, dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico e dei vini frizzanti sopra descritte sono il risultato dell'azione combinata delle condizioni pedoclimatiche della

zona di produzione e dei fattori umani che tradizionalmente e fino ad oggi hanno inciso sul potenziale enologico delle uve e sulle tecnologie di elaborazione.

La qualità dei vini spumanti di qualità, vini spumante di qualità del tipo aromatico e dei vini frizzanti è caratterizzata dalla disponibilità di una materia prima proveniente da zone dove le uve presentano caratteristiche qualitative ideali per tale destinazione enologica. Queste caratteristiche consistono in particolare nella capacità delle uve di mantenere un equilibrato rapporto fra contenuto zuccherino e componente acidica favorito dall'escursione termica fra il giorno e la notte, cui sono sottoposte le uve nell'ultima fase della maturazione, e che conferisce ai vini quella finezza di profumi che li caratterizza.

È fondamentale il contributo degli operatori nella gestione del vigneto, dalla scelta del portainnesto al sistema di allevamento, dalla gestione della chioma alla regolamentazione degli apporti idrici. Tutti questi aspetti sono essenziali per ottenere uve idonee alla costituzione delle partite da destinare alla successiva elaborazione per la produzione di vini spumanti di qualità, vini spumanti di qualità del tipo aromatico o vini frizzanti con adeguate peculiarità organolettiche di freschezza e finezza.

La raccolta delle uve avviene, di norma, in epoca più precoce rispetto alle uve destinate alla produzione di vini «fermi» per garantire il giusto equilibrio fra zuccheri ed acidità necessario per ottenere uno spumante di qualità. La vinificazione delle uve avviene prevalentemente in purezza con, eventuale, successivo assemblaggio delle diverse componenti in fase di costituzione della partita.

I vini spumanti di qualità, vini spumanti di qualità del tipo aromatico e vini frizzanti «Vicenza» costituiscono inoltre il risultato dell'innovazione tecnologica nei processi di elaborazione in autoclave, che ha contribuito a rendere più efficiente il processo di trasformazione dei lieviti, migliorando il quadro olfattivo e la piacevolezza dei prodotti ottenuti. Ciò permette di esaltare le peculiarità organolettiche dei vini, valorizzando in particolare la freschezza e le note floreali che derivano principalmente dalle uve e che sono l'espressione di un ambiente ideale alla produzione dei vini «Vicenza». Le caratteristiche di unicità e di distintività dei vini spumanti di qualità, vini spumanti di qualità del tipo aromatico e vini e frizzanti provenienti dall'area della DOP «Vicenza» sono, dunque, il risultato dell'equilibrio acidico e del Ph, che esalta la piacevolezza olfattiva e quindi l'eleganza complessiva dei vini, risultato finale di adeguati processi di vinificazione.

9. Ulteriori condizioni essenziali (Confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Disposizioni sul confezionamento

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

Disposizioni supplementari in materia di recipienti:

Per i vini a denominazione di origine controllata di origine controllata «Vicenza» immessi al consumo in recipienti di capacità pari o inferiore a litri 5, è obbligatorio l'uso della tradizionale bottiglia di vetro chiusa con tappo raso bocca o tappo a vite.

Per i vini a denominazione di origine controllata «Vicenza», è consentito inoltre l'uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, per volumi da litri 5 a litri 20.

Tali contenitori alternativi non possono essere utilizzati per le tipologie accompagnate dalla menzione «riserva».

La tappatura dei vini spumanti deve essere conforme alla normativa vigente. Per i vini frizzanti è consentito l'uso del tappo a vite.

I vini a DOC «Vicenza» nella versione Riserva, devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro di capacità non superiore a litri 9, chiuse con tappo raso bocca. È pertanto escluso l'impiego della «dama» e della «damigiana».

Disposizioni relative all'etichettatura

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare: disposizioni supplementari in materia di etichettatura.

Descrizione della condizione:

Per le tipologie Pinot grigio rosato o Pinot grigio ramato è consentito anche l'uso del termine Pinot grigio «rosè».

Link al disciplinare del prodotto

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/21132

**24A01550**

---

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 marzo 2024.

**Emissione di una prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,80%, indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 15 novembre 2023 e scadenza 15 maggio 2036, tramite sindacato di collocamento.**

### IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 5048315 del 15 dicembre 2023, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2024 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23, relativo agli operatori «specialisti in titoli di Stato italiani»;

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente la selezione e valutazione degli specialisti in titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del «testo unico», in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 143 del 17 aprile 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan*) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il «Codice dei contratti pubblici», ed in particolare l'art. 56, comma 1, lettera *i)*, ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al Dirigente generale capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 18 marzo 2024 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 36.572 milioni di euro;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima *tranche* di buoni del Tesoro poliennali 1,80% con godimento 15 novembre 2023 e scadenza 15 maggio 2036, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, ai fini del presente decreto d'ora innanzi indicato come «Indice Eurostat»;

Considerata l'opportunità di affidare la gestione dell'emissione dei citati buoni ad un sindacato di collocamento coordinato dagli specialisti in titoli di Stato, in qualità di *lead manager*, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, BofA Securities Europe S.A., Citibank Europe Plc, HSBC Continental Europe e Société Générale Inv. Banking e dai restanti specialisti in titoli di Stato italiani in qualità di *co-lead manager*, al fine di ottenere la più ampia distribuzione del prestito presso gli investitori e di contenere i costi derivanti dall'accensione del medesimo;

Considerato che l'offerta dei suddetti buoni avverrà in conformità alla «*Offering circular*» del 19 marzo 2024;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonché del «decreto cornice», è autorizzata l'emissione di una prima *tranche* di buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), di cui alle premesse, con le seguenti caratteristiche:

| | |
|---|---|
| importo: | 5.000 milioni di euro |
| decorrenza: | 15 novembre 2023 |
| scadenza: | 15 maggio 2036 |
| tasso cedolare base: | 1,80% annuo |
| tasso di interesse: | semestrale, con ciclo cedolare il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni anno di durata del prestito |
| data di regolamento: | 26 marzo 2024 |
| dietimi d'interesse: | 132 giorni |
| rimborso del capitale e pagamento degli interessi: | indicizzati all'andamento dell'«Indice Eurostat» secondo le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto |
| prezzo di emissione: | 99,763 |
| commissione di collocamento: | 0,200% dell'importo nominale dell'emissione |

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo dell'1,80%, pagabile posticipatamente in due semestralità, il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità è pagabile il 15 maggio 2024 e l'ultima il 15 maggio 2036.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali e, pertanto, le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche negli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

In applicazione della convenzione stipulata in data 8 novembre 2016 tra il Ministero dell'economia e delle finanze, Banca d'Italia e la Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan*) - in forza dell'art. 26 del «testo unico», citato nelle premesse - il capitale nominale collocato verrà riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito titoli in essere presso la predetta società a nome degli operatori.

Art. 3.

Gli interessi da corrispondere alle scadenze semestrali ed il capitale da pagare alla data di scadenza sono determinati utilizzando il «coefficiente di indicizzazione» calcolato, come di seguito riportato, sulla base dell'«Indice Eurostat» elaborato e pubblicato mensilmente da Eurostat.

Per il calcolo del «coefficiente di indicizzazione» si determina il valore dell'«inflazione di riferimento».

Il valore dell'«inflazione di riferimento», al giorno «d» del mese «m», è determinato interpolando linearmente gli «indici Eurostat» relativi ai due mesi che precedono di uno il mese «m», tenendo conto dei giorni di quest'ultimo decorsi fino al giorno «d», sulla base della seguente formula:

$IR_{d,m} = IE_{m-3} + [(\text{“gg. dal 1°m” -1}) / (\text{“gg. nel mese m”})] * (IE_{m-2} - IE_{m-3})$

dove:

$IR_{d,m}$ è l'inflazione di riferimento del giorno «d» del mese «m», ovvero del giorno e del mese nel quale viene effettuato il calcolo;

$IE_{m-3}$ (=Indice $Eurostat_{m-3}$) è l'indice dei prezzi pubblicato per il mese che precede di tre mesi quello nel quale viene effettuato il calcolo;

$IE_{m-2}$ (=Indice $Eurostat_{m-2}$) è l'indice dei prezzi pubblicato per il mese che precede di due mesi quello nel quale viene effettuato il calcolo;

«gg. dal 1°m» è il numero dei giorni (d) dall'inizio del mese «m», ovvero il mese nel quale viene effettuato il calcolo;

«gg. nel mese m» è il numero dei giorni effettivi del mese «m», ovvero il mese nel quale viene effettuato il calcolo.

Il valore dell'«inflazione di riferimento», così ottenuto, è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta cifra decimale.

Determinata l'«inflazione di riferimento», il «coefficiente di indicizzazione» è ottenuto dal rapporto tra l'«inflazione di riferimento» alla data cui si riferisce il calcolo e l'«inflazione di riferimento» alla data di godimento del titolo. Il valore così ottenuto è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta cifra decimale.

Qualora l'«Indice Eurostat» subisca revisioni successivamente alla sua iniziale pubblicazione, ai fini dei predetti calcoli si continuerà ad applicare l'indice pubblicato prima della revisione.

Qualora l'«Indice Eurostat» non venga pubblicato in tempo utile, per il calcolo degli importi dovuti sarà utilizzato l'indice sostitutivo dato dalla seguente formula:

$IS_n = IE_{n-1} * (IE_{n-1} / IE_{n-13})^{1/12}$

dove:

n è il mese per il quale non è stato pubblicato l'«Indice Eurostat»;

IS è l'indice di inflazione sostitutivo dell'«inflazione di riferimento».

L'indice così ottenuto è identificato come «indice sostitutivo» e sarà applicato ai fini della determinazione dei pagamenti per interessi o rimborso del capitale effettuati precedentemente alla pubblicazione dell'indice definitivo.

L'indice definitivo sarà applicato ai pagamenti effettuati successivamente alla sua pubblicazione. Eventuali pagamenti già effettuati sulla base dell'indice sostitutivo non saranno rettificati.

Il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà a rendere noti, tramite i mezzi di informazione in uso sui mercati finanziari, gli elementi necessari per il calcolo degli importi dovuti.

Art. 4.

L'importo del capitale da rimborsare alla scadenza è determinato moltiplicando il valore nominale dei buoni per il «coefficiente di indicizzazione», calcolato relativamente al giorno di scadenza.

Qualora il valore del «coefficiente di indicizzazione» relativo al giorno di scadenza sia minore dell'unità, l'importo del capitale da rimborsare sarà pari al valore nominale dei buoni.

Art. 5.

Gli interessi semestrali lordi sono determinati moltiplicando il «tasso cedolare», di cui all'art. 1, diviso due, relativo all'importo minimo sottoscrivibile del prestito (mille euro), per il «coefficiente di indicizzazione» relativo al giorno del pagamento della cedola.

Il risultato ottenuto è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto del pagamento.

Il valore dell'ultima cedola viene determinato con lo stesso procedimento seguito per le cedole precedenti, anche nel caso in cui, alla data di scadenza del titolo, il «coefficiente di indicizzazione» sia inferiore all'unità.

La Banca d'Italia provvederà a comunicare ai mercati gli interessi dei titoli, con riferimento al taglio minimo di mille euro, determinati con le modalità di cui al presente articolo.

Il rateo di interesse in corso di maturazione relativo al tasso cedolare indicato all'art. 1, calcolato secondo le convenzioni utilizzate per i buoni del Tesoro poliennali, verrà determinato con riferimento ad una base di calcolo di 100 euro, con arrotondamento alla quinta cifra decimale. L'importo da corrispondere si ottiene moltiplicando il rateo di interesse così ottenuto per il «coefficiente di indicizzazione», relativo al giorno cui il calcolo si riferisce, per l'ammontare sottoscritto diviso 100.

Art. 6.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 15 maggio 2036, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello della prima *tranche* del prestito.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.

Art. 7.

Il Ministero dell'economia e delle finanze procederà all'offerta dei BTP€i in conformità all'«*Offering circular*» del 19 marzo 2024.

Il prestito di cui al presente decreto verrà collocato, per l'intero importo, tramite un sindacato di collocamento coordinato dagli specialisti in titoli di Stato, in qualità di *lead manager*, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, BofA Securities Europe S.A., Citibank Europe Plc, HSBC Continental Europe e Société Générale Inv. Banking e dai restanti specialisti in titoli di Stato italiani in qualità di *co-lead manager*, secondo i termini e le condizioni previste dal relativo accordo di sottoscrizione.

Il Ministero dell'economia e delle finanze riconoscerà ai predetti intermediari la commissione prevista dall'art. 1 del presente decreto; gli intermediari medesimi potranno retrocedere tale commissione, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti al sindacato di collocamento.

Art. 8.

Il giorno 26 marzo 2024 la Banca d'Italia riceverà dai coordinatori del sindacato di collocamento l'importo risultante dalla moltiplicazione del «coefficiente di indicizzazione», riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di emissione e del rateo reale di interesse maturato, per l'importo nominale emesso diviso 100, il tutto al netto della commissione di collocamento di cui all'art. 1. Ai fini del regolamento dell'operazione, la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Il medesimo giorno 26 marzo 2024 la Banca d'Italia provvederà a versare il suddetto importo, nonché l'importo corrispondente alla commissione di collocamento di cui al medesimo art. 1, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, con valuta stesso giorno.

L'importo della suddetta commissione sarà scritturato dalla Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato fra i «pagamenti da regolare».

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato rilascerà quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

L'onere relativo al pagamento della suddetta commissione di collocamento farà carico al capitolo 2242 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024.

Art. 9.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2024 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2036 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2024

*p. Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

**24A01598**

## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 25 gennaio 2024.

**Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «OPTIMG» nell'ambito del programma LEAP - RE + Call 2022.** (Decreto n. 5/2024).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108;

Visto l'art. 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dall'art. 63, comma 4 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede che una percentuale di almeno il dieci per cento del Fondo si destinata ad interventi in favore di giovani ricercatori di età inferiore a quaranta anni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto ministeriale del 13 luglio 2016, n 38, che stabilisce le procedure, le modalità di formazione e l'utilizzo del REPRISE (elenco esperti tecnico scientifici costituito per le necessità di valutazione «*ex ante*», «*in itinere*» ed «*ex post*» dei progetti di ricerca di competenza del MUR, istituito presso il MUR e con il supporto informatico del CINECA;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18, decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023, n. 89 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020, prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto il decreto ministeriale n. 376 del 16 aprile 2021, registrato alla Corte dei conti in data 12 maggio 2021, reg. n. 1659, con il quale sono state ripartite le risorse FIRST per l'esercizio finanziario 2021 sui capitoli 7245 e 7345 dello Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593;

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate , altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e dell'esperto economico finanziario;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1145 (reg. UCB del 12 ottobre 2021, n. 1383), con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1147 (reg. UCB del 12 ottobre 2021, n. 1380), con cui si è provveduto all'assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2021, tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 agosto 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 8 settembre 2021, n. 2474, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004 che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2022, recante «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025», ed in particolare la tabella 11 ad esso allegata relativa al Ministero dell'università e ricerca;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» pubblicata nel Supplemento ordinario n. 40/L alla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2023;

Ritenuto che la riserva normativa a sostegno della cooperazione internazionale, di cui all'art. 1, comma 872 della legge 27 dicembre 2006, risulta assicurata per l'esercizio 2024 dall'incremento della dotazione finanziaria del capitolo 7345, piano gestionale 01, come da tabella 11 allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2023;

Visto il decreto ministeriale n. 82 del 27 febbraio 2023, comunicato agli organi di controllo con nota prot. n. 1594 del 28 febbraio 2023, con il quale si è proceduto all'assegnazione delle risorse finanziarie relative alle missioni e programmi di spesa ai diversi centri di responsabilità amministrativa per l'esercizio finanziario 2023, e, contestualmente, sono stati determinati per la medesima annualità i limiti di spesa, in applicazione delle norme di contenimento della spesa pubblica per l'anno 2023;

Visto il d.d. n. 15742 del 30 novembre 2023, reg. UCB n. 298, in data 28 dicembre 2023, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7345 dello stato di previsione della spesa del Ministero, dell'importo complessivo di euro 610.063,40, comprensivo delle spese per le attività di valutazione e monitoraggio, destinato al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle iniziative di cooperazione internazionale;

Ritenuto che la riserva normativa a sostegno della cooperazione internazionale, di cui all'art. 1, comma 872 della legge 27 dicembre 2006, risulta assicurata per l'esercizio 2023 dall'incremento della dotazione finanziaria del capitolo 7345, per l'effetto della riduzione delle disponibilità finanziarie sul capitolo 7245 piano gestionale 01, come da tabella 11 allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2022;

Considerate le modalità e le tempistiche di esecuzione dell'azione amministrativa per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria in conformità alla vigente normativa europea e/o nazionale;

Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul conto di contabilità speciale n. 5944, successivamente sostituito dal conto di contabilità speciale n. 6319;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 relativo all'apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto dedicato di contabilità speciale - IGRUE, in particolare il conto di contabilità speciale n. 5944, che costituisce fonte di finanziamento, in quota parte, per i progetti di cui all'iniziativa di cui trattasi;

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), prot. n. 44533 del 26 maggio 2015, con la quale si comunica l'avvenuta creazione della contabilità speciale n. 5944 denominata MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87, per la gestione dei finanziamenti della Commissione europea per la partecipazione a progetti comunitari (ERANET, CSA, Art. 185, etc.);

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), prot. n. 306691 del 24 dicembre 2021, con la quale si comunica la creazione del conto di contabilità speciale n. 6319 denominato «MUR-INT-FONDI-UE-FDR-L-183-87» intestato al Ministero dell'università e della ricerca, Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione, su cui sono transitati gli interventi precedentemente aperti sul conto n. 5944;

Vista la proposta «*Long-Term Joint European Union - African Union Research and Innovation Partnership on Renewable Energy (LEAP-RE)*», presentata in risposta al bando europeo HORIZON 2020 LC-SC3-JA-5-2020 e approvata dalla Commissione europea con *Grant agreement* n. 963530 del 23 dicembre 2020;

Visto il bando transnazionale lanciato dalla «*Long Term EU-Africa Partnership for Research and Innovation actions in the area of renewable energy, LEAP-RE Joint Call 2022*», con scadenza il 15 settembre 2022 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Vista la nota prot. n. 2248 del 22 giugno 2022 con la quale il MUR ha aderito al bando internazionale «*LEAP-RE (Second) Joint Call for AU-EU collaborative research and Innovation projects on Renewable Energy*» con un *budget* complessivo pari a euro 600.000,00 nella forma di contributo alla spesa a valere su risorse disponibili sul Fondo FIRST, a cui potranno aggiungersi risorse europee che il programma congiunto LEAP-RE verserà sul conto di contabilità speciale 6319 (IGRUE);

Considerato che per il bando, di cui trattasi è stato emanato l'avviso integrativo in data 29 luglio 2022, prot. MUR n. 4622 e l'allegato prot. MUR n. 15082 in data 20 novembre 2023;

Vista la decisione finale del *Funding Agencies* svoltosi in videoconferenza in data con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «*OPTiMG - Optimiser les micro-réseaux pour l'eau, l'énergie et l'alimentation*», avente come obiettivo lo sviluppo di due servizi digitali (*tools*) in grado di dare supporto a sviluppatori ed ottimizzatoti di micro reti nel continente africano, e con un costo complessivo pari a euro 140.000,00;

Vista la presa d'atto prot. MUR n. 6623 del 10 maggio 2023, relativa agli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «OPTiMG»;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «OPTiMG» figura il seguente proponente italiano: EnGreen;

Visto il *Consortium Agreement* sottoscritto tra i partecipanti al progetto «OPTiMG»;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione RNA COR;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Ritenuto di poter ammettere alle agevolazioni previste il progetto «OPTiMG» per un contributo complessivo pari ad euro 70.000,00;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «OPTiMG» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 4 aprile 2023 e la sua durata è di ventiquattro mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, determinate in euro 56.756,77 nella forma di contributo nella spesa, graveranno sul cap. 7345, PG. 01, a valere sullo stato di previsione della spesa di questo Ministero per gli esercizi finanziari 2024 e 2025, di cui al decreto direttoriale di impegno n. 15742 in data 30 novembre 2023, reg. UCB n. 298, in data 28 dicembre 2023.

2. Ad integrazione delle risorse di cui al comma 1, il MUR si impegna a trasferire ai predetti beneficiari il co-finanziamento europeo previsto per il progetto, pari a euro 13.243,23, ove detto importo venga versato dal coordinatore della LEAP-RE (*Second*) *Joint Call for AU-EU collaborative research and Innovation projects on Renewable Energy* sul conto di contabilità speciale IGRUE, intervento relativo all'iniziativa, così come previsto dal *Grant agreement* n. 963530 del 23 dicembre 2020 fra la Commissione europea e i *partner*, tra i quali il MUR ed ove tutte le condizioni previste per accedere a detto contributo vengano assolte dal beneficiario.

3. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

4. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

5. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione come previsto all'art. 2, dell'allegato all'avviso integrativo, nella misura dell'80% del contributo ammesso.

2. Per tutti i soggetti beneficiari di natura privata la richiesta ovvero l'erogazione dell'anticipazione dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata al soggetto interessato in conformità allo schema approvato dal Ministero con specifico provvedimento.

3. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale

n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

4. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

5. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

6. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

7. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

8. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2024

*Il direttore generale:* CONSOLI

*Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2024*
*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 475*

---

AVVERTENZA:

*Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://trasparenza.mur.gov.it/contenuto235_direzione-generale-dellinternazionalizzazione-e-della-comunicazione_48.html*

**24A01549**

---

DECRETO 9 febbraio 2024.

**Tabella di corrispondenza tra titoli accademici italiani e della Santa Sede per le sole finalità previste dall'articolo 1, comma 1, dell'Accordo sottoscritto a Roma il 13 febbraio 2019 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede per l'applicazione della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio di livello universitario nella Regione europea, fatte salve la competenza valutativa e le decisioni relative al riconoscimento svolte dalle singole istituzioni della formazione superiore.**

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-*bis*, 51-*ter* e 51-*quater*, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

Visto l'art. 7 della Costituzione;

Visti i Patti Lateranensi sottoscritti a Roma l'11 gennaio 1929, tra il Regno d'Italia e la Santa Sede;

Vista la legge 27 maggio 1929, n. 810, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, 5 giugno 1929, n. 130, recante la «Esecuzione del trattato, dei quattro allegati annessi e del concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante «Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore»;

Visto il regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, recante «Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Università e negli istituti superiori»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 175, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 16 marzo 1994, recante «Approvazione dell'intesa Italia-Santa Sede per il riconoscimento dei titoli accademici pontifici»;

Vista la convenzione per il riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella regione europea approvata in Lisbona l'11 aprile 1997;

Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 9 maggio 2001, n. 106, e, in particolare, l'art. 38, comma 3.2, secondo cui «al riconoscimento accademico e al conferimento del valore legale ai titoli di formazione superiore esteri, ai dottorati di ricerca esteri e ai titoli accademici esteri conseguiti nel settore artistico, musicale e coreutico, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, provvedono le istituzioni di formazione superiore italiane ai sensi dell'art. 2 della legge 11 luglio 2002, n. 148, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi della citata legge n. 148 del 2002. Il riconoscimento accademico produce gli effetti legali del corrispondente titolo italiano, anche ai fini dei concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego»;

Vista la legge 11 luglio 2002, n. 148 recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509» e in particolare l'art. 11, relativo ai regolamenti didattici dei corsi di studio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, pubblicato il 28 dicembre 2009, n. 300, recante il «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'art. 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148»;

Visto l'accordo sottoscritto a Roma il 13 febbraio 2019 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede per l'applicazione della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio di livello universitario nella regione europea e, in particolare ma non solo, l'art. 8, comma 2, il quale, al fine di facilitare le procedure di riconoscimento, prevede la redazione, con l'aggiornamento periodico, delle tabelle di corrispondenza tra i titoli accademici dei rispettivi ordinamenti, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, «in coerenza con i principi della sezione III della Convenzione di Lisbona, è fatta salva la competenza delle singole istituzioni della formazione superiore appartenenti ai sistemi di formazione superiore delle parti in merito al riconoscimento dei cicli, dei periodi di studio e dei titoli accademici, competenza esercitata nell'ambito della propria autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti»;

Visto quanto previsto all'art. 8, comma 4, del citato accordo sottoscritto a Roma il 13 febbraio 2019 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, dove si prevede la promozione di «una stretta collaborazione tra i rispettivi centri nazionali di informazione stabiliti in applicazione dell'articolo IX.2 della Convenzione di Lisbona»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 2019, n. 63, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 10 luglio 2019, n. 160, recante «Approvazione dello scambio di note verbali sul riconoscimento dei titoli accademici pontifici nelle discipline ecclesiastiche»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 19 dicembre 2023, n. 1648 recante «M4C1 riforma 1.5 - classi di laurea (*milestone* M4C1-10) - decreto ministeriale relativo alle classi di laurea»;

Visto il decreto del Ministro dell'università della ricerca 19 dicembre 2023, n. 1649 recante «M4C1 riforma 1.5 - classi di laurea (*milestone* M4C1-10) - decreto ministeriale relativo alle classi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico»;

Rilevato che il predetto Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede per l'applicazione della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio di livello universitario nella Regione europea del 13 febbraio 2019 prevede che i titoli accademici conferiti dalle istituzioni della formazione superiore italiane elencati nell'art. 3 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, quali la laurea, la laurea magistrale e il dottorato di ricerca, e i titoli accademici conferiti dalle istituzioni della formazione superiore canonicamente erette o approvate dalla Santa Sede, indicati negli articoli 6, 9, 45-50 della Costituzione Apostolica *Veritatis Gaudium* dell'8 dicembre 2017 - *id est* baccalaureato, licenza e dottorato - sono riconosciuti ai fini di cui all'art. 1, comma 1, del suddetto accordo, facilitando «gli studenti, i ricercatori ed i possessori dei titoli di studio della formazione superiore di queste istituzioni nell'accesso all'istruzione superiore, nel proseguimento degli studi accademici e nel conseguimento dei titoli accademici nelle rispettive istituzioni di formazione»;

Considerato che la Convenzione di Lisbona ha lo scopo di favorire il reciproco riconoscimento dei titoli e dei percorsi di studio per promuovere la mobilità interuniversitaria e che il riconoscimento di titoli e percorsi di

studio svolti all'estero spetta alle Università e agli istituti di istruzione universitaria, non deve prevedere alcuna distinzione basata su lingua, sesso, religione od opinioni politiche, deve seguire procedure chiare e trasparenti e concludersi in un tempo ragionevole, precisato *ex ante*;

Tenuto conto del parere del Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche (CIMEA) intervenuto in data 1° febbraio 2024, dove viene riportato che «nel settore della valutazione e del riconoscimento dei titoli di studio, la corrispondenza tra due titoli non comporta alcun riconoscimento formale e non determina alcuna espressione di effetti giuridici, pertanto una qualifica corrispondente ad un'altra rimarrà sempre qualifica estera in Italia senza produrre alcun effetto giuridico, avendo solo uno scopo comparativo e non di una valutazione collegata ad una specifica procedura di riconoscimento»;

Vista la «richiesta parere in merito alla tabella di corrispondenza dei titoli rilasciati dalle istituzioni vaticane rispetto a quelli italiani in revisione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede per l'applicazione della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella regione europea»;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale «in merito alla tabella di corrispondenza dei titoli rilasciati dalle istituzioni della formazione superiore appartenenti al sistema di formazione superiore di cui all'art. 1, comma 2, lettera b, dell'accordo del 13 febbraio 2019, fatto a Roma, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede per l'applicazione della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio di livello universitario nella regione europea con i titoli rilasciati dalle istituzioni della formazione superiore della Repubblica italiana», prot. U. 603 del 18 gennaio 2024, adottato dall'adunanza del 16 gennaio 2024;

Rilevato che, come evidenziato dal Consiglio universitario nazionale, il riconoscimento «può assumere un valore generale solo se riferito a corsi con piani di studio conformi a quelli presenti nella tabella, con i relativi risultati di apprendimento»;

Decreta:

Art. 1.

1. I titoli accademici rilasciati dalle istituzioni della formazione superiore della Santa Sede operanti in Italia sono riconosciuti corrispondenti nell'ordinamento italiano al termine di piani di studio conformi a quanto previsto nella tabella di corrispondenza di titoli di primo e secondo ciclo allegata al presente decreto, in relazione ai relativi risultati di apprendimento.

2. Le corrispondenze presenti nella tabella allegata sono da considerarsi collegate esclusivamente ai programmi svolti presso le sole sedi delle istituzioni afferenti al sistema della Santa Sede come indicate e si riferiscono a titoli rilasciati a decorrere dall'anno accademico 2023/2024.

3. Tale corrispondenza tra il sistema della Santa Sede e quello italiano dei titoli accademici di primo e secondo ciclo è effettuata per le sole finalità previste dall'art. 1, comma 1, dell'accordo sottoscritto a Roma il 13 febbraio 2019 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede per l'applicazione della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio di livello universitario nella regione europea, fatte salve la competenza valutativa e le decisioni relative al riconoscimento svolte dalle singole Istituzioni della formazione superiore.

4. È demandato ad una intesa tecnica tra la Repubblica italiana e la Santa Sede così come previsto all'art. 8, comma 2, del citato accordo del 13 febbraio 2019, un monitoraggio e aggiornamento della tabella allegata su base annuale svolto per la parte italiana da rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale.

5. Per le procedure e i criteri di riconoscimento dei titoli di terzo ciclo rilasciati dai già menzionati ordinamenti, resta fermo quanto previsto all'art. 38, comma 3.2, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, e dall'art. 2 della legge 11 luglio 2002, n. 148.

Art. 2.

1. La tabella di corrispondenza di cui al comma 1 è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante. Tale tabella ha uno scopo meramente comparativo e non determina alcun riconoscimento formale, elemento che rimane demandato alle istituzioni della formazione superiore e a quelle preposte per legge al fine di svolgere tali procedure.

2. Al fine di facilitare le procedure di riconoscimento rispettivamente tra il sistema italiano e della Santa Sede anche ai fini della verifica dell'autenticità della relativa documentazione accademica, le istituzioni della formazione superiore italiane sono invitate all'utilizzo degli strumenti e della documentazione prodotta dal Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche (CIMEA).

3. Le istituzioni universitarie italiane potranno sottoscrivere apposite convenzioni al fine del rilascio in forma doppia o congiunta dei propri titoli accademici con le istituzioni della Santa Sede sulla base di quanto disposto all'art. 3, comma 10, del decreto 22 ottobre 2004, n. 270.

Art. 3.

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 febbraio 2024

*Il Ministro:* BERNINI

*Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2024*
*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 509*

ALLEGATO

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA
TITOLI ACCADEMICI ITALIANI E DELLA SANTA SEDE

| Titolo accademico della Santa Sede e ciclo/livello | Nome del corso | Istituzione/i della formazione superiore della Santa Sede di riferimento e sede di riferimento | Classe di Laurea corrispondente | Risultati di apprendimento |
|---|---|---|---|---|
| Baccalaureato in Scienze dell'Educazione e della Formazione | Baccalaureato in Scienze dell'Educazione e della Formazione | Università Pontificia Salesiana - Roma<br><br>Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione Auxilium - Roma | Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione (L-19) | Coloro che hanno conseguito il Baccalaureato in Scienze dell'Educazione e della Formazione devono:<br>• aver acquisito un'adeguata conoscenza e comprensione di contenuti e metodi di ricerca nell'ambito delle scienze dell'educazione e della formazione;<br>• aver acquisito la capacità di individuare nella realtà socio-culturale attuale le problematiche educative e formative emergenti e di interpretarle alla luce di coerenti criteri scientifici e di una visione integrale della persona e dell'educazione;<br>• aver acquisito competenze sociologiche e giuridiche per la comprensione dei fenomeni di complessità socio-educativa;<br>• avere acquisito adeguate abilità comunicative da mettere in gioco nella relazione educativa con i diretti destinatari delle proprie attività e interventi, nel lavoro di équipe e nel lavoro di rete;<br>• aver acquisito competenze trasversali funzionali alla costruzione di alleanze educative con i diversi interlocutori con cui l'educatore è chiamato ad interfacciarsi, al lavoro di rete con soggetti istituzionali, pubblici e privati che operano formalmente o informalmente sul territorio;<br>• aver acquisito le competenze comunicative e relazionali necessarie al lavoro in équipe e all'interazione educativa sia a livello individuale che istituzionale;<br>• aver acquisito adeguate competenze digitali per la comunicazione, la gestione dell'informazione e l'intervento educativo-didattico;<br>• essere in grado di conoscere e utilizzare efficacemente una lingua straniera* essere in grado di progettare, coordinare, organizzare e promuovere interventi educativi preventivi e promozionali per tutto l'arco della vita, per accrescere le potenzialità della comunità educante valorizzando al meglio le risorse educative del territorio;<br>• essere in grado di osservare e valutare situazioni educative e didattiche anche attraverso l'esperienza del tirocinio come momento di sintesi fra teoria e pratica. |
| Licenza in Scienze Pedagogiche | Licenza in Scienze Pedagogiche | Università Pontificia Salesiana - Roma<br><br>Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione Auxilium - Roma | Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) | Coloro che hanno conseguito la Licenza in Scienze Pedagogiche devono:<br>• essere in grado di progettare, coordinare, organizzare e gestire servizi alla persona e interventi educativi e formativi nel territorio;<br>• essere in grado di progettare e attuare interventi di e in rete, in particolare nel rapporto tra famiglia, scuola, extra-scuola e nel coordinamento territoriale dei servizi in un'ottica di prevenzione e sostenibilità;<br>• essere in grado di comunicare e relazionarsi a livello personale e istituzionale nel coordinamento dei servizi e nell'animazione di attività formative in contesti multiculturali;<br>• essere in grado di analizzare la complessità dell'intervento pedagogico con una visione integrale della persona e dell'educazione e con un approccio interdisciplinare;<br>• essere in grado di monitorare e valutare la qualità dei progetti e dei servizi socio-educativi;<br>• essere in grado di progettare, gestire e valutare percorsi e interventi di formazione permanente, consulenza e supervisione pedagogica;<br>• essere in grado di progettare e realizzare ricerche nell'ambito socio-culturale e socio-educativo;<br>• essere in grado di padroneggiare gli strumenti informatici per la ricerca, la comunicazione e la gestione dell'informazione;<br>• conoscere e utilizzare una seconda lingua veicolare. |
| Baccalaureato (I ciclo QF-EHEA / Livello 6 EQF) | Baccalaureato in Comunicazione Sociale, Media Digitali e Cultura | Università Pontificia Salesiana - Roma | Laurea in Scienze della Comunicazione (L-20) | Coloro che hanno conseguito il Baccalaureato in Comunicazione sociale, media digitali e cultura devono:<br>• aver acquisito la conoscenza dei processi comunicativi dal punto di vista teorico, antropologico, sociologico, culturale, semiotico e; psicologico;<br>• aver acquisito la conoscenza dei fondamenti teorici e delle tecniche di base per la produzione nei vari settori dei media digitali;<br>• aver acquisito la conoscenza delle tecniche di studio, analisi e interpretazione delle narrazioni culturali, in particolare delle implicazioni che hanno nella costruzione degli immaginari socioculturali; |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | • essere in grado di trattare i vari linguaggi (suono, immagine, testo, video e l'informazione) per il multimediale attraverso l'uso di adeguati software e strumenti tecnologici;<br>• essere in grado di progettare e realizzare in modo convergente prodotti multimediali;<br>• essere in grado di gestire la comunicazione in rete attraverso l'uso dei social e dei CMS;<br>• essere in grado di produrre, gestire e organizzare contenuti per il web. Il Baccalaureato è finalizzato a preparare esperti che possano lavorare nei vari ambiti della produzione multimediale e culturale delle organizzazioni e istituzioni pubbliche e private, laiche ed ecclesiastiche, nazionali e internazionali; del terzo settore e imprese no profit (Associazioni di promozione sociale e culturale, ONG, Volontariato, Impresa sociale, Fondazioni, Centri giovanili, Parrocchie, Scuole); degli Uffici di Comunicazione e Imprese di comunicazione (Agenzie, Editrici, Periodici, Emittenti Radiofoniche e Televisive). |
| Baccalaureato (I ciclo QF-EHEA / Livello 6 EQF) | Baccalaureato in Filosofia (durata minima triennale) | Pontificia Università Antonianum - Roma<br>Pontificia Università della Santa Croce - Roma<br>Pontificia Università Gregoriana - Roma<br>Pontificia Università Lateranense - Roma<br>Pontificia Università San Tommaso d'Aquino Angelicum - Roma<br>Pontificia Università Uraniana - Roma<br>Pontificio Ateneo Regina Apostolorum - Roma<br>Pontificio Ateneo Sant'Anselmo - Roma<br>Università Pontificia Salesiana - Roma | Laurea in Filosofia (L-05) | Coloro che hanno conseguito il Baccalaureato in Filosofia devono:<br>• aver acquisito una solida conoscenza della storia del pensiero filosofico e scientifico dall'antichità ai nostri giorni, congiunta ad un'ampia informazione sulle problematiche contemporanee in diversi ambiti della ricerca filosofica;<br>• aver acquisito una visione coerente in cui si integrino i vari saperi specialistici e settoriali della ricerca filosofica e di varie discipline ad essa collegate, in intimo rapporto con la considerazione cristiana dei problemi dell'uomo, del mondo e di Dio ed in dialogo con altre tradizioni culturali e di pensiero;<br>• essere in grado di elaborare un giudizio fondato sulle questioni teoretiche e morali e culturali del mondo contemporaneo;<br>• essere in grado di comunicare in modo adeguato e coerente una visione unitaria del sapere.<br>• insieme con la conoscenza della lingua latina, essere in grado di utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, in modo particolare per quanto concerne la lettura e la comprensione di testi di carattere filosofico.<br>Coloro che hanno conseguito il Baccalaureato in Filosofia saranno in grado di affrontare lo studio specialistico dei diversi problemi filosofici, teologici e culturali e potranno operare in ambiti che richiedono un'analisi fondata delle questioni filosofiche e culturali del mondo contemporaneo e della storia del pensiero, anche in relazione alle questioni scientifiche e alla Rivelazione cristiana. Saranno inoltre formati per sbocchi occupazionali in vari settori dell'ambito civile ed ecclesiale, a partire da tutti quelli legati alle attività di carattere umanistico e formativo, nell'editoria tradizionale e multimediale, nelle scienze cognitive e pedagogiche, nella promozione culturale, all'interno della pubblica amministrazione e in enti pubblici e privati. |
| Baccalaureato (I ciclo QF-EHEA / Livello 6 EQF) | Baccalaureato in Musicologia | Pontificio Istituto di Musica Sacra - Roma | Laurea in Discipline delle Arti Figurative, della Musica, dello Spettacolo e della Moda (L-03) | Coloro che hanno conseguito il Baccalaureato in Musicologia devono possedere:<br>• competenze non solo storico musicologiche ma anche strettamente musicali;<br>• un'adeguata formazione di base riguardo alla musica sacra dal punto di vista storico, sistematico e pratico;<br>• strumenti metodologici e critici per lo studio dei linguaggi espressivi della musica liturgica e religiosa;<br>• una conoscenza di base dell'evoluzione storica della musica sacra europea e delle sue fonti, delle tradizioni della musica sacra dell'Oriente cattolico e di elementi di etnomusicologia della musica per il culto;<br>• informazioni di base sull'uso degli strumenti digitali di espressione e comunicazione in ambito musicale;<br>• adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione culturale, con particolare riferimento alla musica sacra.<br>Devono inoltre essere in grado di utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico della musica sacra.<br>Coloro che hanno conseguito il titolo di Baccalaureato in Musicologia potranno svolgere funzioni di: responsabile della musica sacra nelle diocesi, nelle congregazioni e nelle comunità religiose; animatore musicale nelle comunità diocesane e religiose; formatore di base sulla musica sacra; divulgatore della tradizione della musica sacra anche con strumenti digitali; consulente di tipo storico-sistematico sulla musica sacra. |
| Baccalaureato (I ciclo QF-EHEA / Livello 6 EQF) | Baccalaureato in Scienze Sociali con indirizzo in Scienze politiche | Pontificia Università San Tommaso d'Aquino Angelicum - Roma | Laurea in Scienze Sociali per la Cooperazione, lo | Coloro che hanno conseguito il Baccalaureato in Scienze Sociali (II) con indirizzo in Scienze politiche devono:<br>• avere acquisito adeguate conoscenze metodologiche, culturali e professionali, attraverso una formazione organica e interdisciplinare nelle principali discipline sociali: economiche, storiche, politologiche, sociologiche, psicologiche, delle comunicazioni sociali, giuridiche e delle relazioni internazionali; |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Sviluppo e la Pace (L-37) | • aver acquisito la capacità di integrare le dimensioni specifiche delle scienze sociali con lo studio dell'etica e della dottrina sociale della Chiesa, per una visione cristiana della persona e del suo inserimento nella società;<br>• aver acquisito adeguata padronanza degli strumenti metodologici per la ricerca scientifica in campo sociale, in particolare le metodologie e tecniche della ricerca empirica politologica, sociologica, statistica, economica e quantitativa;<br>• essere in grado di analizzare, comparare e interpretare le complesse realtà e problematiche sociali internazionali, pubbliche e private delle società moderne, in funzione dell'operatività nel campo del lavoro, della pastorale, della pace e della giustizia, nonché a programmare e realizzare strategie operative complesse per il bene comune;<br>• essere in grado di comunicare efficacemente, in forma scritta e orale, in italiano e in inglese. |
| Baccalaureato (I ciclo QF-EHEA / Livello 6 EQF) | Baccalaureato in Scienze Sociali | Pontificia Università Gregoriana - Roma | Laurea in Scienze Sociali per la Cooperazione, lo Sviluppo e la Pace (L-37) | Coloro che hanno conseguito il Baccalaureato in Scienze Sociali (I) devono:<br>• aver acquisito adeguata conoscenza di base nell'area delle discipline demoetnoantropologiche, dello sviluppo e del mutamento sociale e politico;<br>• aver acquisito competenze metodologiche avanzate in analisi demografica, statistica ed etnografia;<br>• avere acquisito familiarità con i fenomeni della mondializzazione dell'economia, con le dinamiche interculturali e di genere e con le componenti antropologiche, sociali, culturali e istituzionali dello sviluppo, anche a livello locale;<br>• aver acquisito adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione;<br>• essere in grado di utilizzare efficacemente oltre all'italiano, in forma scritta e orale, almeno due lingue straniere di cui almeno una dell'Unione Europea, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali;<br>• essere in grado di lavorare in gruppo, di operare con definiti gradi di autonomia e di inserirsi prontamente negli ambienti di lavoro.<br>Coloro che hanno conseguito il titolo potranno svolgere funzioni di responsabilità nella pubblica amministrazione, inclusa amministrazione ecclesiale, nelle organizzazioni non governative e del terzo settore, incluse organizzazioni ecclesiali, nelle istituzioni educative, nel sistema della cooperazione sociale e culturale e in particolare nelle organizzazioni internazionali.<br>I curricula dei corsi di laurea:<br>• comprendono in ogni caso attività finalizzate all'acquisizione di conoscenze fondamentali nei vari campi delle scienze antropologiche e sociali applicate allo sviluppo;<br>• comprendono in ogni caso almeno una quota di attività formative caratterizzate da un'approfondita conoscenza delle metodiche disciplinari;<br>• prevedono, in relazione a obiettivi specifici, attività esterne, come tirocini formativi presso amministrazioni e centri di ricerca, oltre a soggiorni di studio presso altre università italiane ed estere, anche nel quadro di accordi internazionali. |
| Licenza (II ciclo QF-EHEA / Livello 7 EQF) | Licenza in Lettere Cristiane e Classiche | Università Pontificia Salesiana - Roma | Laurea Magistrale in Filologia, Letterature e Storia dell'Antichità (LM-15) | Coloro che hanno conseguito la Licenza in Lettere Cristiane e Classiche devono:<br>• conoscere e comprendere i testi in lingua latina e greca, analizzandone criticamente i contenuti;<br>• inserire appropriatamente un testo nel suo specifico panorama storico, letterario ed ermeneutico;<br>• conoscere e comprendere il sostrato umanistico-antropologico e valoriale degli autori dell'antichità classica, tardo-antica e cristiana e della letteratura cristiana in lingua greca e latina;<br>• eseguire, alla luce di un metodo di studio ermeneutico-comparativo, contestualizzazioni relative alla storia delle religioni, all'antropologia culturale e alle letterature di confine con altre culture (giudaica, romanobarbarica, bizantina, dell'Oriente e dell'Occidente cristiano), alla prosecuzione d'uso e alla fortuna del greco e del latino nella letteratura e nella cultura europea dal Medioevo all'Umanesimo e all'età contemporanea;<br>• effettuare una corretta analisi filologica del testo, attinente agli aspetti morfologico-sintattici e al suo profilo linguistico, metrico e retorico;<br>• interpretare in modo originale e autonomo il testo, mediante il ricorso a fondamenti ermeneutici originali e aggiornati;<br>• possedere le metodologie finalizzate all'edizione critica di un testo in lingua greca e latina, mediante il ricorso a tutto l'insieme delle discipline sussidiarie della filologia;<br>• elaborare un progetto didattico-comunicativo coerente con le esigenze cognitive, socio-culturali e ambientali del fruitore.<br>Coloro che hanno conseguito la Licenza in Lettere Cristiane e Classiche potranno: insegnare le lingue greca e latina in scuole di ogni ordine e grado e Seminari; sviluppare programmi didattici in forme originali e con il ricorso a tutte le più moderne tecnologie e metodologie di comunicazione; eseguire l'edizione critica di un testo in lingua greca e |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | latina; redigere un testo in lingua latina; eseguire opere di trascrizione, editing e traduzione di testi manoscritti; inserirsi in modo competente nel dialogo culturale, con particolare riguardo all'ambito storico-religioso e critico-letterario; adattare il metodo umanistico, ispirato alla trans-disciplinarietà e al dialogo, ai diversi contesti lavorativi contemporanei; affrontare problemi di complessità in ambito lavorativo. |
| Licenza<br>(II ciclo QF-EHEA / Livello 7 EQF) | Licenza in Beni Culturali della Chiesa | Pontificia Università Gregoriana - Roma | Laurea Magistrale in Storia dell'Arte (LM-89) | Coloro che hanno conseguito la Licenza in Beni Culturali della Chiesa devono:<br>• possedere avanzate competenze sia di carattere storico che metodologico ai fini della ricerca e dell'esegesi critica nelle diverse aree e nei diversi settori cronologici relativi allo sviluppo delle arti (architettura, pittura, scultura, arti applicate) dall'età paleocristiana all'età contemporanea;<br>• possedere conoscenze teoriche e applicate avanzate dei problemi della conservazione, gestione, promozione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico e delle sue istituzioni;<br>• aver approfondito le problematiche specifiche relative alla storia e alla conservazione di un settore artistico determinato;<br>• aver dato prova di saper di riconoscere, all'interno di un adeguato contesto storico, il valore dei beni culturali di interesse religioso;<br>• essere in grado di partecipare a progetti di valorizzazione dei beni culturali;<br>• essere in grado di utilizzare pienamente i principali strumenti informatici negli ambiti specifici di competenza e in particolare in ordine alla catalogazione e documentazione dei beni storico-artistici e dei relativi contesti;<br>• essere in grado di trasmettere le conoscenze acquisite sui beni culturali in ambiti educativi e formativi ecclesiastici;<br>• essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari.<br>Coloro che hanno ottenuto la Licenza in Beni Culturali della Chiesa potranno svolgere funzioni di elevata responsabilità in attività connesse ai settori dei servizi e delle iniziative culturali; in attività legate alla cura e conservazione del patrimonio culturale di interesse religioso; in attività connesse alla divulgazione e alla redazione di testi critici e didattici; in istituzioni quali gli Uffici dei Beni Culturali ed Edilizia di Culto e le Commissioni di Arte Sacra delle Diocesi e gli Ordini religiosi; in istituzioni quali archivi, biblioteche, musei, centri culturali, fondazioni con finalità culturali; in centri studi e di ricerca; in istituzioni nei settori dei servizi culturali e del recupero, salvaguardia e valorizzazione di attività, patrimoni culturali, religiosi, tradizioni e identità locali, nazionali e regionali; nell'editoria specializzata in tematiche storico-artistiche; nell'insegnamento delle discipline storico-artistiche nelle istituzioni educative ecclesiastiche.<br>I curricula dei corsi di Licenza della classe:<br>• comprendono attività finalizzate all'acquisizione di conoscenze nei vari campi delle scienze archeologiche, storico-artistiche e dell'architettura, del restauro dei monumenti, della catalogazione, della museologia, del diritto dei beni culturali, della gestione e valorizzazione dei beni culturali, connettendo i vari saperi specialistici all'interno di un sistema coerente di conoscenze teoriche;<br>• comprendono attività dedicate all'acquisizione di conoscenze nei campi delle scienze archivistiche, biblioteconomiche, paleografiche, dell'agiografia e della liturgia per una comprensione allargata dei fenomeni e dei processi storici;<br>• comprendono almeno una quota di attività formative caratterizzate dall'acquisizione di conoscenze avanzate per la comunicazione delle conoscenze storiche a livello dell'insegnamento;<br>• prevedono, in relazione a obiettivi specifici, attività esterne come tirocini di formazione e orientamento, in collaborazione con Università, Istituzioni scientifiche ed Enti italiani e internazionali. |
| Licenza<br>(II ciclo QF-EHEA / Livello 7 EQF) | Licenza in Studi dell'Oriente Antico | Pontificio Istituto Biblico - Roma | Lingue e letterature dell'Africa e dell'Asia (LM-36) | Coloro che hanno conseguito la Licenza in Studi del Vicino Oriente Antico devono:<br>• essere in grado di leggere e tradurre testi nella lingua individuata come oggetto di primario apprendimento (ebraico, egiziano, sumerico, accadico, aramaico o copto);<br>• al di là della lingua principale, devono acquisire inoltre la conoscenza di altre lingue affini o appartenenti alla medesima area linguistica della lingua prescelta;<br>• devono essere in possesso della conoscenza delle civiltà del Vicino Oriente Antico, comprese la loro storia e le loro religioni, così da essere in grado di interpretare i testi antichi nel più ampio contesto culturale e storico in cui sono stati scritti;<br>• essere in grado di presentare le loro ricerche autonome in conferenze internazionali e di pubblicare su riviste peer reviewed, soprattutto in lingua inglese e italiana; |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | • essere in grado di utilizzare gli strumenti di ricerca disponibili per l'analisi critica delle lingue, delle letterature e delle culture del Vicino Oriente Antico, oltre alle relative fonti secondarie;<br>• essere in grado di avvalersi e di valutare gli strumenti scientifici tradizionali, quali lessici e altre risorse filologiche cartacee, oltre ai più aggiornati strumenti elettronici, al fine di facilitare la propria ricerca autonoma e personale.<br>Coloro che hanno conseguito la Licenza in Studi del Vicino Oriente Antico possono richiedere l'ammissione ai programmi in vista del dottorato. |
| Licenza (II ciclo QF-EHEA / Livello 7 EQF) | Licenza in Scienze Sociali | Pontificia Università Gregoriana - Roma | Laurea Magistrale in Sociologia e ricerca sociale (LM-88) | Coloro che hanno conseguito la Licenza in Scienze Sociali devono:<br>• aver acquisito avanzate conoscenze nella dottrina sociale della Chiesa, il suo sviluppo storico nonché i principi teorici.<br>• aver acquisito avanzate conoscenze, nelle discipline demoetnoantropologiche, relative alle diversità e ai dinamismi socio-culturali locali e globali, alle differenze identitarie e di genere, ed una elevata padronanza dello sviluppo storico-scientifico delle teorie demoetnoantropologiche;<br>• aver acquisito una conoscenza avanzata delle scienze sociologiche, storiche, geografiche, giuridiche, politologiche, psicologiche, demografiche, economico-statistiche, linguistiche;<br>• aver acquisito competenze nell'impiego del metodo etnografico relativo all'analisi comparata delle culture, all'analisi applicata dei contesti organizzativi e associativi di natura religiosa, l'analisi delle problematiche connesse alla stratificazione, marginalità, mutamento sociale e mediazione culturale, nonché all'indagine dei temi riguardanti gli ambiti tecnico-scientifici, sanitari e giuridici;<br>• aver acquisito competenze metodologiche avanzate relative alla raccolta, al rilevamento e trattamento dei dati empirici pertinenti l'analisi etnoantropologica;<br>• aver acquisito adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione;<br>• essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari. |
| Licenza (II ciclo QF-EHEA / Livello 7 EQF) | Licenza in Comunicazione Sociale, Media Digitali e Cultura | Università Pontificia Salesiana - Roma | Laurea Magistrale in Teoria della Comunicazione (LM-92) | Coloro che hanno conseguito la Licenza in Comunicazione Sociale, Media Digitali e Cultura, con indirizzo Comunicazione Pastorale, devono:<br>• avere consapevolezza della complessità del fenomeno comunicativo dal punto di vista culturale, sociale, critico, antropologico, psicologico e pastorale;<br>• valorizzando la preparazione precedente in filosofia e teologia, essere in grado di problematizzare il campo di sapere della comunicazione e viceversa;<br>• essere in grado di cogliere le sfide che i rapidi cambiamenti tecnologici pongono al messaggio cristiano e all'evangelizzazione;<br>• comprendere le logiche comunicative dell'habitat digitale per capire come si possono attuare presenze significative di pastorale nella rete e sui social media;<br>• saper leggere, analizzare e interpretare i prodotti della cultura digitale;<br>• saper trattare i vari linguaggi (suono, immagine, testo, video e l'informazione) per il multimediale attraverso l'uso di adeguati software e strumenti tecnologici;<br>• saper progettare e realizzare in modo convergente prodotti multimediali;<br>• saper gestire la comunicazione in rete attraverso l'uso dei social e dei CMS;<br>• saper produrre, gestire e organizzare contenuti per il web.<br>Coloro che hanno conseguito la Licenza in Comunicazione Sociale, Media Digitali e Cultura, con indirizzo Comunicazione Pastorale, potranno: assumere incarichi nel campo della comunicazione, coniugate ad altri servizi ecclesiali nelle Diocesi, nelle Province/Ispettorie religiose, nei Centri giovanili e/o culturali, nelle Parrocchie, nella Scuola. |
| Licenza (II ciclo QF-EHEA / Livello 7 EQF) | Licenza in Comunicazione Sociale Istituzionale | Pontificia Università della Santa Croce - Roma | Laurea Magistrale in Scienze della Comunicazione pubblica, d'impresa e | Coloro che hanno ottenuto la Licenza in Comunicazione Sociale Istituzionale potranno operare nell'ambito della comunicazione sociale e istituzionale, particolarmente, ma non solo, presso le istituzioni ecclesiali.<br>Hanno approfondito la natura della comunicazione e dei suoi elementi fondanti, così come il tessuto culturale in cui la Chiesa propone il suo messaggio e incarna la fede, in un dialogo permanente con le donne e gli uomini dei tempi odierni. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | pubblicità (LM-59) | Devono avere acquisito una solida conoscenza dei contenuti della fede cattolica ed essere in grado di applicare le teorie, pratiche e tecniche della comunicazione nella Chiesa, tenendo conto della sua peculiare identità.<br>Saranno capaci di creare e gestire un ufficio di comunicazione, con le abilità che questo comporta, dalla dimestichezza nell'uso dei mass-media (radio, televisione, giornali) e dei social-media, alla prevenzione e gestione delle situazioni di crisi, passando per tutti i processi caratteristici della comunicazione istituzionale esterna o interna. |
| Licenza<br>(II ciclo QF-EHEA / Livello 7 EQF) | Licenza in Filosofia (durata minima complessiva quinquennale considerando il precedente titolo di primo ciclo di Baccalaureato) | Pontificia Università Antonianum - Roma<br>Pontificia Università della Santa Croce - Roma<br>Pontificia Università Gregoriana - Roma<br>Pontificia Università Lateranense - Roma<br>Pontificia Università San Tommaso d'Aquino Angelicum - Roma<br>Pontificia Università Urbaniana - Roma<br>Pontificio Ateneo Regina Apostolorum - Roma<br>Pontificio Ateneo Sant'Anselmo - Roma | Laurea Magistrale in Scienze filosofiche (LM-78) | Coloro che hanno ottenuto la Licenza in Filosofia con specializzazione in Etica e Antropologia sono in grado di analizzare in modo approfondito e fondato le questioni di tipo culturale e filosofico che riguardano le dimensioni razionali, personali e culturali dell'essere umano e dell'agire etico e morale tanto individuale quanto sociale, in relazione alle questioni culturali, scientifiche e in particolare alla Rivelazione cristiana. Essendo in grado di comunicare e trasmettere in modo adeguato e coerente una visione unitaria del sapere filosofico, potranno svolgere attività di insegnamento superiore. |
| Licenza<br>(II ciclo QF-EHEA / Livello 7 EQF) | Licenza in Filosofia con specializzazione<br>- in scienze storico-antropologiche<br>- in scienze umane e sociali (durata minima complessiva quinquennale considerando il precedente titolo di primo ciclo di Baccalaureato) | Università Pontificia Salesiana - Roma | Laurea Magistrale in Scienze filosofiche (LM-78) | Coloro che hanno conseguito la Licenza in Filosofia, con specializzazione in scienze storico-antropologiche, devono:<br>• conoscere e interpretare criticamente le linee storiche del pensiero filosofico occidentale e i suoi maggiori rappresentanti insieme alle opere più significative degli stessi;<br>• conoscere e comprendere i fondamenti culturali, storici e teoretici della tradizione filosofica occidentale, attraverso l'assimilazione e l'applicazione di metodi e di approcci interdisciplinari ermeneuticamente finalizzati a favorire la comprensione della tradizione del passato, la lettura del tempo presente, le chiavi di senso e di profezia per il futuro;<br>• conoscere e comprendere il complesso status quaestionis dell'antropologia filosofica nel contesto presente. Saranno acquisiti i fondamenti ontologici che delineano la struttura della persona, partendo da un fondale di descrizione eidetica ed esistenziale, legato sia alla costituzione intesa come struttura d'essere, sia alla condizione come crescita esistenziale e sapienziale dell'uomo. In questo modo le scienze filosofiche antropologiche offrono un paradigma di riferimento per l'approccio delle scienze umane che dalla filosofia traggono fondamento, nonché le linee guida atte a favorire lo scambio transdisciplinare e il dialogo tra le aree di ricerca;<br>• conoscere e favorire la decodificazione ermeneutica dei fenomeni storici contemporanei, nelle loro molteplici sfaccettature, da quelle comunicative, a quelle politiche, a quelle estetiche a quelle relative al dialogo religioso;<br>• conoscere e perfezionare le competenze didattiche finalizzate all'approccio dell'insegnamento della filosofia;<br>• valorizzare le competenze filosofiche acquisite anche nella gestione delle risorse umane, nelle scienze bioetiche e mediche, nelle implicazioni etiche che supportano l'economia e la finanza. |
| Licenza<br>(II ciclo QF-EHEA / Livello 7 EQF) | Licenza in Scienze Sociali con specializzazione in Comunicazione sociale | Pontificia Università Gregoriana - Roma | Laurea Magistrale in Teoria della Comunicazione (LM-92) | Coloro che hanno conseguito la Licenza in Scienze Sociali, con specializzazione in Comunicazioni sociali, oltre alle competenze generali della Licenza in Scienze Sociali, devono:<br>• aver acquisito avanzate conoscenze nelle teorie della comunicazione sociale, con particolari riferimenti alla psicologia sociale, al giornalismo, e alle tecnologie di informazione e comunicazione;<br>• aver acquisito nozioni avanzate in campo giuridico-normativo relative alla deontologia delle professioni di comunicazione e giornalismo, nonché alle normative nazionali e internazionali;<br>• aver acquisito adeguate competenze nelle forme e generi di comunicazione mediata;<br>• aver acquisito adeguate competenze nella produzione multimediale, con enfasi sull'aspetto audiovisuale. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Licenza<br>(II ciclo QF-EHEA / Livello 7 EQF) | Licenza in Studi Arabi e Islamistica | Pontificio Istituto di Studi Arabi e d’Islamistica - Roma | Lingue e letterature dell'Africa e dell'Asia (LM-36) | Coloro che hanno conseguito la Licenza in Studi Arabi e Islamistica devono:<br>• essere in possesso di un livello intermedio di arabo moderno standard, focalizzando l’attenzione sulla struttura della lingua;<br>• essere capaci di confrontarsi direttamente con testi arabi classici e contemporanei rappresentativi di aspetti fondamentali della cultura e del pensiero religioso islamici;<br>• porre attenzione all’interdisciplinarità e avere conoscenza delle tendenze moderne e dei dibattiti recenti nel campo dell’islamistica;<br>• essere capaci di realizzare un’adeguata analisi della complessità del mondo islamico classico e contemporaneo;<br>• porre attenzione all’interazione, mutuamente arricchente, tra la visione del mondo islamica e quella cristiana;<br>• essere capaci di elaborare criticamente una propria riflessione sulla religione islamica e sulle relazioni tra cristiani e musulmani;<br>• avere conoscenza della teoria e dell’ermeneutica del dialogo interreligioso;<br>• essere capaci di valutare criticamente le interazioni passate tra cristiani e musulmani per comprendere la situazione attuale e promuovere la cultura dell’incontro;<br>• essere capaci di operare con competenza nel campo delle relazioni tra cristiani e musulmani per un dialogo costruttivo. |

**24A01548**

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 febbraio 2024.

**Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2019.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, recante «Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici» e successive modificazioni, ed in particolare, l'art. 35 rubricato «Revisione delle patenti di abilitazione»;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e successive modificazioni, in particolare, l'art. 7, lettera *c)*, che demanda alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti i controlli sulla produzione, detenzione, commercio ed impiego dei gas tossici;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto l'art. 16 del richiamato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali», in particolare, il comma 1, lettera *d)*, a tenore del quale: «adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti»;

Visto il decreto dirigenziale 20 dicembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 13, del 17 gennaio 2023, ultimo in materia, concernente la revisione generale delle patenti di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici, rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2018;

Considerato che ai sensi del suindicato regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, l'«utilizzazione, custodia e conservazione» dei gas tossici sono subordinati al conseguimento di apposita autorizzazione rilasciata dalla preposta autorità competente sanitaria;

Considerato che gli addetti all'impiego di gas tossici devono essere persone di accertata idoneità fisica e morale e di riconosciuta professionalità attestata dalla patente di abilitazione di cui al Capo VII, del summenzionato regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, rubricato «Patente di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici», il cui rilascio comporta il superamento di un esame articolato in prove orali e pratiche, come previsto dal medesimo regio decreto;

Tenuto conto che la patente di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici è soggetta a revisione periodica quinquennale ai sensi del richiamato art. 35, del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e può essere revocata quando vengono meno i presupposti del suo rilascio ai sensi dell'art. 36, del medesimo regio decreto e decade se non è rinnovata in tempo utile;

Ritenuto necessario dover procedere alla revisione delle patenti di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2019;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i motivi in premessa ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, è disposta la revisione delle patenti di abilitazione alle operazioni relative all'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2019.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2024

*Il direttore generale:* VAIA

**24A01542**

## MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 13 marzo 2024.

**Scioglimento della «Terranova soc. coop. a r.l.», in Giurdignano e nomina del commissario liquidatore.**

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007 n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024 n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 15 febbraio 2024 - in corso di registrazione presso la Corte dei conti - concernente il conferimento al dott. Federico RISI dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, registrata dalla Corte dei conti il 12 giugno 2023, al n. 925, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 30 giugno 2023 con cui, in attuazione della direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-octiesdecies del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione con attivo patrimoniale inferiore a 50.000,00 euro;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 23 febbraio 2024, con il quale sono state apportate modifiche al sopra citato decreto del 30 giugno 2023;

Viste le risultanze dell'attività di vigilanza svolta, acquisite e riferite in apposito processo verbale, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto, nel corso della revisione effettuata dagli ispettori incaricati dal Ministero delle imprese e del made in Italy;

Considerato che, da detta azione ispettiva, risaltava l'inequivoco sussistere dei presupposti fondanti la cancellazione dall'Albo nazionale, in applicazione dell'art. 12, comma 3, decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, in quanto la cooperativa si sottraeva all'attività di vigilanza;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento con nota prot. n. 339978 dell'11 novembre 2022 e che, nei termini prescritti, sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni da parte della società che però non sono state ritenute idonee a mutare l'esito del provvedimento;

Preso atto del parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 30 novembre 2023, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina di commissario liquidatore;

Ravvisata l'opportunità di emanare il sopra citato provvedimento;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, dott. Cosimo Leccese, è stato estratto, attraverso un sistema informatico, dalla banca dati dei professionisti interessati all' attribuzione di incarichi, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale 23 febbraio 2024, sulla base dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di performance del professionista;

Preso atto del riscontro fornito dal citato commissario liquidatore (giusta comunicazione prot. n. 51701 del 23 febbraio 2024, comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio) per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Terranova soc. coop. a r.l.», con sede in via Bosco «Costantine», SN - 73020 Giurdignano (LE) - Codice fiscale 02109780755, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Cosimo Leccese, nato a San Pancrazio Salentino (BR) il 21 aprile 1970 (codice fiscale LCCCSM70D21I066P), e domiciliato in via Umberto I n. 116 - 72026 San Pancrazio Salentino (BR).

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 13 marzo 2024

*Il direttore generale:* DONATO

**24A01545**

---

DECRETO 13 marzo 2024.

**Scioglimento della «Tecum società cooperativa sociale», in Roma e nomina del commissario liquidatore.**

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 15 febbraio 2024 - in corso di registrazione presso la Corte dei conti - concernente il conferimento al dott. Federico Risi dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, registrata dalla Corte dei conti il 12 giugno 2023, al n. 925, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 30 giugno 2023 con cui, in attuazione della direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-octiesdecies del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione con attivo patrimoniale inferiore a 50.000,00 euro;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 23 febbraio 2024, con il quale sono state apportate modifiche al sopra citato decreto del 30 giugno 2023;

Viste le risultanze dell'attività di vigilanza svolta, acquisite e riferite in apposito processo verbale, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto, nel corso della revisione effettuata dagli ispettori incaricati dal Ministero delle imprese e del made in Italy;

Considerato che, da detta azione ispettiva, risaltava l'inequivoco sussistere dei presupposti fondanti la cancellazione dall'albo nazionale, in applicazione dell'art. 12,

comma 3, decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, in quanto la cooperativa si sottraeva all'attività di vigilanza;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento con nota prot. n. 333036 del 31 ottobre 2023 e che, nei termini prescritti, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni da parte della società;

Preso atto del parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 30 novembre 2023, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina di commissario liquidatore;

Ravvisata l'opportunità di emanare il sopra citato provvedimento;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, dott. Antonio Tozzi, è stato estratto, attraverso un sistema informatico, dalla banca dati dei professionisti interessati all' attribuzione di incarichi, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale 23 febbraio 2024, sulla base dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto del riscontro fornito dal citato commissario liquidatore (giusta comunicazione prot. n. 50113 del 22 febbraio 2024, comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Tecum società cooperativa sociale», con sede in piazza Vittorio Emanuele II, 138 - 00185 Roma (RM) - C.F. 15907261000, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Antonio Tozzi, nato a Benevento (BN) il 19 gennaio 1968 (c.f. TZZNTN68A19A783Y), e domiciliato in via Emilio Faa Di Bruno, 43 - 00145 Roma (RM).

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 13 marzo 2024

*Il direttore generale:* DONATO

**24A01546**

---

DECRETO 13 marzo 2024.

**Scioglimento della «Sviluppo Italia società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.**

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14 e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese

e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 15 febbraio 2024 - in corso di registrazione presso la Corte dei conti - concernente il conferimento al dott. Federico Risi dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, registrata dalla Corte dei conti il 12 giugno 2023, al n. 925, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 30 giugno 2023 con cui, in attuazione della direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-octiesdecies codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione con attivo patrimoniale inferiore a 50.000,00 euro;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 23 febbraio 2024, con il quale sono state apportate modifiche al sopra citato decreto del 30 giugno 2023;

Viste le risultanze dell'attività di vigilanza svolta, acquisite e riferite in apposito processo verbale, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto, nel corso della revisione effettuata dagli ispettori incaricati dal Ministero delle imprese e del made in Italy;

Considerato che, da detta azione ispettiva, risaltava l'inequivoco sussistere dei presupposti fondanti la cancellazione dall'albo nazionale, in applicazione dell'art. 12, comma 3, decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, in quanto la cooperativa si sottraeva all'attività di vigilanza;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento con nota prot. n. 146623 del 17 aprile 2023 e che, nei termini prescritti, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni da parte della società;

Preso atto del parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 30 novembre 2023, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina di commissario liquidatore;

Ravvisata l'opportunità di emanare il sopra citato provvedimento;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, avv. Francesco Di Ciommo è stato estratto, attraverso un sistema informatico, dalla banca dati dei professionisti interessati all'attribuzione di incarichi, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale 23 febbraio 2024, sulla base dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto del riscontro fornito dal citato commissario liquidatore (giusta comunicazione prot. n. 49941 del 22 febbraio 2024, comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Sviluppo Italia società cooperativa», con sede in viale Parioli n. 73 - 00197 - Roma (RM) - C.F. 14269371002, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Francesco Di Ciommo, nato a Venosa (PZ) il 30 maggio 1975 (c.f. DCMFNC75E30L738J), e domiciliato in via Tacito n. 41 - 00193 - Roma (RM).

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 13 marzo 2024

*Il direttore generale:* DONATO

**24A01547**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 15 marzo 2024.

**Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di cabotegravir, «Apretude».** (Determina n. 27/2024).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale;

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 54 del 17 febbraio 2023 di conferma alla dott.ssa Adriana Ammassari della delega, (già conferita con determina direttoriale n. 973 del 18 agosto 2021) ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera *e)* del decreto ministeriale n. 245 del 20 settembre 2004, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 per il periodo di durata dell'incarico conferitole;

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle

more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Visto il decreto del Ministro della salute del 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore tecnico-scientifico n. 2/2024 di conferma alla dott.ssa Adriana Ammassari della delega, (già conferita con determina direttoriale n. 973 del 18 agosto 2021 già confermata da ultimo con determina del sostituto del direttore generale n. 54 del 17 febbraio 2023) ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera *e)* del decreto ministeriale n. 245 del 20 settembre 2004, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 per il periodo di durata dell'incarico conferitole;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 31 ottobre 2023 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° settembre 2023 al 30 settembre 2023 che riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 8 - 10 novembre 2023;

Vista la lettera dell'Ufficio misure di gestione del rischio del 5 febbraio 2024 (prot. n. 0014273-05/02/2024-AIFA_UMGR-P), con la quale è stato autorizzato il materiale educazionale del prodotto medicinale «Apretude» (Cabotegravir);

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. Le confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

APRETUDE

descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118 è data informativa nel sito internet istituzionale dell'AIFA ed è applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 15 marzo 2024

*Il dirigente:* AMMASSARI

---

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco di nuova registrazione

APRETUDE

Codice ATC - Principio attivo: J05AJ04 Cabotegravir.

Titolare: VIIV Healthcare BV.

Cod. procedura EMEA/H/C/005756/0000.

GUUE 31 ottobre 2023.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

*Indicazioni terapeutiche*

Conf. 001

«Apretude» è indicato in associazione con pratiche sessuali sicure, per la profilassi pre-esposizione (*pre-exposure prophylaxis*-PrEP) a breve termine, al fine di ridurre il rischio di infezione da HIV-1 acquisita per via sessuale negli adulti e adolescenti di peso corporeo di almeno 35 kg, ad alto rischio (vedere paragrafi 4.2 e 4.4). «Apretude» compresse può essere usato per:

la fase di induzione orale per determinare la tollerabilità di «Apretude» prima della somministrazione della formulazione iniettabile, a lunga durata d'azione, di cabotegravir;

per la PrEP orale per coloro che non possono presentarsi alla visita pianificata per l'iniezione di cabotegravir.

Conf. 002-003

«Apretude» è indicato in associazione con pratiche sessuali sicure per la profilassi pre-esposizione (*preexposure prophylaxis*-PrEP) al fine di ridurre il rischio di infezione da HIV-1 acquisita per via sessuale negli adulti e adolescenti di peso corporeo di almeno 35 kg, ad alto rischio (vedere paragrafi 4.2, 4.4 e 5.1).

*Modo di somministrazione*

Conf. 001

Uso orale.

«Apretude» deve essere prescritto da un medico con esperienza nella gestione della PrEP dell'HIV.

Le persone devono essere sottoposte al *test* per l'HIV-1, prima di iniziare cabotegravir (vedere paragrafo 4.3). Un *test* combinato antigene/anticorpo e un *test* HIV-RNA devono risultare entrambi negativi. Si

consiglia ai medici di eseguire entrambi i *test*, anche se il risultato del *test* HIV-RNA sarà disponibile dopo la somministrazione orale. Se la strategia combinata che includa entrambi i *test* non è disponibile, fare riferimento alle linee guida locali per i *test* per l'HIV.

Prima di iniziare «Apretude», le persone devono essere accuratamente selezionate per accettare lo schema di dosaggio richiesto e devono essere informate sull'importanza di rispettare le visite per le somministrazioni programmate al fine di contribuire a ridurre il rischio di contrarre l'infezione da HIV-1.

L'operatore sanitario e il soggetto possono decidere di utilizzare cabotegravir compresse per la fase di induzione orale prima dell'inizio dell'iniezione di «Apretude», al fine di valutarne la tollerabilità (vedere Tabella 1) o possono procedere direttamente con le iniezioni di «Apretude» (vedere RCP di «Apretude» iniettabile).

Conf. 002-003

«Apretude» deve essere prescritto da un medico con esperienza nella gestione della PrEP dell'HIV.

Per uso intramuscolare.

Le iniezioni devono essere somministrate in sede ventrogluteale (raccomandata in quanto situata lontano da nervi e vasi sanguigni importanti) o dorsogluteale.

Si deve prestare attenzione per evitare l'iniezione accidentale in un vaso sanguigno.

Una volta prelevata la sospensione nella siringa, l'iniezione deve essere somministrata il prima possibile, ma può rimanere nella siringa fino a due ore. Se il medicinale rimane nella siringa per più di due ore, la siringa riempita e l'ago devono essere scartati.

Quando si somministra l'iniezione di «Apretude», gli operatori sanitari devono prendere in considerazione l'indice di massa corporea (*Body Mass Index - BMI)* del soggetto per assicurarsi che la lunghezza dell'ago sia sufficiente a raggiungere il muscolo del gluteo.

Ogni iniezione deve essere somministrata da un operatore sanitario.

Le persone devono essere sottoposte al *test* per l'HIV-1, prima di iniziare cabotegravir e a ogni successiva iniezione di cabotegravir (vedere paragrafo 4.3). Un *test* combinato antigene/anticorpo e un *test* HIV-RNA devono risultare entrambi negativi. Si consiglia ai medici di eseguire entrambi i *test*, anche se il risultato del *test* HIV-RNA sarà disponibile dopo l'iniezione di cabotegravir. Se la strategia combinata che includa entrambi i *test* non è disponibile, fare riferimento alle linee guida locali per i *test* per l'HIV.

Prima di iniziare «Apretude», le persone devono essere accuratamente selezionate per accettare lo schema di dosaggio richiesto e devono essere informate sull'importanza di rispettare le visite per le somministrazioni programmate al fine di contribuire a ridurre il rischio di contrarre l'infezione da HIV-1.

L'operatore sanitario e il soggetto possono decidere di utilizzare cabotegravir compresse per la fase di induzione orale prima dell'inizio dell'iniezione di «Apretude», al fine di valutarne la tollerabilità, o possono procedere direttamente con le iniezioni di «Apretude» (vedere Tabella 1 e Tabella 2 per le raccomandazioni sul dosaggio).

Confezioni autorizzate:

EU/1/23/1760/001 A.I.C.: 050882012 /E in base 32: 1JJTGW - 30 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 30 compresse;

EU/1/23/1760/002 A.I.C.: 050882024 /E in base 32: 1JJTH8 - 600 mg - sospensione iniettabile a rilascio prolungato - uso intramuscolare - flaconcino (vetro) 3 ml (200 mg/ml) - 1 flaconcino;

EU/1/23/1760/003 A.I.C.: 050882036 /E in base 32: 1JJTHN - 600 mg - sospensione iniettabile a rilascio prolungato - uso intramuscolare - flaconcino (vetro) 3 ml (200 mg/ml) - 25 flaconcini.

*Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio*

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

*Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio

Prima del lancio di «Apretude» in uno Stato membro, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve concordare con l'Autorità nazionale competente il contenuto e il formato del materiale educazionale, compresi i mezzi di comunicazione, le modalità di distribuzione e qualsiasi altro aspetto del programma.

Ad integrazione delle attività di *routine* di minimizzazione dei rischi, il materiale educazionale ha lo scopo di mitigare i rischi di sieroconversione dell'HIV, di sviluppo di resistenze e di errori terapeutici, compresa la non aderenza al trattamento nei soggetti che assumono «Apretude», aumentando la consapevolezza di questi rischi e fornendo informazioni di orientamento ai prescrittori e ai soggetti a rischio.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve garantire che in ogni Stato membro in cui «Apretude» è commercializzato, tutti gli operatori sanitari e i soggetti a rischio che si prevede prescriveranno e/o utilizzeranno «Apretude» abbiano accesso a/o venga loro fornito il seguente materiale educazionale, che comprende quanto segue:

guida per i prescrittori;

guida per i soggetti a rischio;

*check list* per i prescrittori;

scheda di promemoria per i soggetti a rischio.

Di seguito sono riportati i messaggi chiave delle misure aggiuntive di minimizzazione del rischio per «Apretude» per la profilassi pre-esposizione (PrEP).

La guida per i prescrittori deve contenere i seguenti elementi:

dettagli sull'uso di «Apretude» per la profilassi pre-esposizione come parte di una strategia globale di prevenzione dell'infezione da HIV-1, compreso l'uso di altre misure di prevenzione contro l'HIV-1 (come ad esempio, la conoscenza dello stato dell'HIV-1 del soggetto, l'esecuzione regolare di *test* per altre infezioni sessualmente trasmesse, l'uso del preservativo);

promemoria che «Apretude» deve essere usato solo per ridurre il rischio di contrarre l'HIV-1 nei soggetti in cui è confermata la negatività all'HIV;

nei soggetti deve essere riconfermata la negatività all'HIV a ogni visita per l'iniezione durante l'assunzione di «Apretude» per la profilassi pre-esposizione;

se sono presenti sintomi clinici coerenti con un'infezione virale acuta e si sospetta un'esposizione recente (< 1 mese) all'HIV-1, lo stato di sieropositività all'HIV-1 deve essere riconfermato;

dettagli sul potenziale rischio di sviluppo di resistenza ad «Apretude» se un soggetto contrae l'infezione da HIV-1 prima o durante l'assunzione di «Apretude», o dopo la sospensione di «Apretude»;

l'importanza di iniziare la terapia antiretrovirale (ART) in caso venga contratta l'infezione da HIV-1 nei soggetti con diagnosi di HIV-1 sospetta o confermata;

«Apretude» non costituisce un regime ART completo per il trattamento dell'HIV-1 e sono emerse mutazioni di resistenza all'HIV nei soggetti con infezione da HIV-1 non rilevata che assumevano solo «Apretude»;

considerazione di forme alternative di PrEP ad azione non prolungata dopo la sospensione di «Apretude» iniettabile per i soggetti che rimangono a rischio di contrarre l'HIV, che devono essere iniziate entro due mesi dall'ultima iniezione di «Apretude»;

importanza di consigliare periodicamente ai soggetti a rischio di attenersi rigorosamente allo schema di dosaggio di «Apretude» raccomandato/appuntamenti per ridurre il rischio di contrarre l'infezione da HIV-1 e il potenziale sviluppo di resistenza.

La *check list* del prescrittore deve fornire promemoria per le valutazioni e la guida alla visita iniziale e di *follow-up*, tra cui:

*test* di riconferma dello stato di negatività all'HIV-1 a ogni visita per l'iniezione per ridurre al minimo il rischio di sviluppare resistenza ad «Apretude»;

riconfermare lo stato di sieropositività all'HIV-1, se sono presenti sintomi clinici coerenti con un'infezione virale acuta e si sospetta un'esposizione recente (< 1 mese) all'HIV-1;

iniziare la terapia antiretrovirale (ART) nei casi in cui si contrae l'HIV-1 nei soggetti con diagnosi sospetta o confermata di HIV-1;

discutere e ribadire l'importanza di aderire al programma di dosaggio/appuntamenti raccomandati di «Apretude» per ridurre il rischio di contrarre l'HIV-1 e il potenziale sviluppo di resistenza;

riassumere e ripetere che «Apretude» per la profilassi pre-esposizione fa parte di una strategia globale di prevenzione dell'infezione da HIV-1 che comprende l'uso di altre misure di prevenzione dell'HIV-1 (come ad esempio la conoscenza dello stato dell'HIV-1, l'esecuzione regolare di *test* per altre infezioni sessualmente trasmesse, l'uso del preservativo);

considerare forme alternative di PrEP ad azione non prolungata dopo l'interruzione dell'iniezione di «Apretude» per i soggetti che rimangono a rischio di contrarre l'HIV, che devono essere iniziate entro due mesi dall'ultima iniezione di «Apretude».

La guida per i soggetti a rischio deve contenere i seguenti elementi:

informazioni importanti che i soggetti a rischio devono conoscere prima, durante e dopo l'interruzione di «Apretude», includono:

requisiti che «Apretude» per la profilassi pre-esposizione sia parte di una strategia globale di prevenzione dell'infezione da HIV-1 che comprenda l'uso di altre misure di prevenzione dell'HIV-1 (come, ad esempio, la conoscenza dello stato dell'HIV-1 del soggetto, l'esecuzione regolare di *test* per altre infezioni sessualmente trasmesse, l'uso del preservativo);

promemoria che «Apretude» deve essere usato solo per ridurre il rischio di contrarre l'HIV-1 nei soggetti in cui è confermata la negatività all'HIV;

nei soggetti deve essere riconfermata la negatività all'HIV a ogni visita per l'iniezione durante l'assunzione di «Apretude» per la profilassi pre-esposizione;

l'importanza di informare il medico se si sospetta un'esposizione recente (< 1 mese) all'HIV-1;

«Apretude» da solo non costituisce un regime completo per il trattamento dell'HIV-1;

assicurare una stretta aderenza al regime di dosaggio/appuntamento per ridurre il rischio di contrarre l'HIV-1 e il potenziale sviluppo di resistenza;

considerare forme alternative di PrEP non a lunga durata d'azione dopo la sospensione di «Apretude» se i soggetti rimangono a rischio di contrarre l'HIV.

La scheda di promemoria per i soggetti a rischio deve contenere i seguenti elementi:

la data della prossima visita per l'iniezione di «Apretude»;

un promemoria sull'importanza di una stretta aderenza al regime di dosaggio/appuntamento per ridurre il rischio di contrarre l'HIV-1 e il potenziale sviluppo di resistenza;

un promemoria che la profilassi pre-esposizione con «Apretude» fa parte di una strategia globale di prevenzione dell'infezione da HIV-1 che comprende l'uso di altre misure di prevenzione dell'HIV-1 (come, ad esempio, la conoscenza dello stato dell'HIV-1, l'esecuzione regolare di *test* per altre infezioni sessualmente trasmesse, l'uso del preservativo).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - infettivologo (RNRL).

**24A01540**

DETERMINA 15 marzo 2024.

**Rettifica della determina n. 10/2024 del 22 gennaio 2024, concernente la classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Mounjaro».** (Determina n. 26/2024).

## IL DIRIGENTE
### DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Vista la determina dell'Ufficio procedure centralizzate del 22 gennaio 2024, rep. n. 10/2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 26 del 1° febbraio 2024, con la quale è stata autorizzata l'immissione in commercio di nuove confezioni del medicinale «Mounjaro», ed in particolare delle nuove confezioni dalla EU/1/22/1685/019 alla EU/1/22/1685/048;

Considerato che, per mero errore materiale, nella determina sopra menzionata è stata rilevata una incongruenza relativamente al paragrafo nel preambolo del provvedimento relativo all'annovero della approvazione delle variazioni che hanno autorizzato l'immissione in commercio delle nuove confezioni, rispettivamente della variazione EMEA/H/C/005620/IAIN/0014 e della variazione EMEA/H/C/005620/IAIN/0016/G ed un errore di stampa, è quindi necessario apportare una rettifica;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Rettifica *corrigendum* della determina del settore ISF - Ufficio procedure centralizzate del 22 gennaio 2024, rep. n. 10/2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 26 del 1° febbraio 2024, di autorizzazione all'immissione in commercio di nuove confezioni del medicinale MOUNJARO:

laddove è riportato:

«Vista la opinione positiva del CHMP EMA del 31 agosto 2023 di approvazione della variazione EMEA/H/C/005620/II/0004/G che ha modificato la autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale "Mounjaro" aggiungendo le seguenti nuove confezioni EU/1/22/1685/019-048.»,

leggasi:

«Vista l'opinione positiva del CHMP EMA del 31 agosto 2023 di approvazione della variazione EMEA/H/C/005620/II/0004/G che ha modificato la autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale "Mounjaro" aggiungendo le seguenti nuove confezioni EU/1/22/1685/019-024;

Vista l'opinione positiva del CHMP EMA del 25 ottobre 2023 di approvazione della variazione EMEA/H/C/005620/IAIN/0014 che ha modificato la autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale "Mounjaro" aggiungendo la seguente nuova confezione EU/1/22/1685/025;

Vista l'opinione positiva del CHMP EMA del 25 ottobre 2023 di approvazione della variazione EMEA/H/C/005620/IAIN/0016/G che ha modificato la autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale "Mounjaro" aggiungendo le seguenti nuove confezioni EU/1/22/1685/026-048.».

Art. 2.

Laddove è riportato:

«EU/1/22/1685/037 - A.I.C.: 050357375/E in base 32: 1J0T3Z - 10 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) 0,5 ml (20 mg/ml) - 4 flaconcino;

EU/1/22/1685/038 - A.I.C.: 050357387/E in base 32: 1J0T4C - 10 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) 0,5 ml (20 mg/ml) - 12 flaconcino;».

Leggasi:

«EU/1/22/1685/037 - A.I.C.: 050357375/E in base 32: 1J0T3Z - 10 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) 0,5 ml (20 mg/ml) - 4 flaconcini;

EU/1/22/1685/038 - A.I.C.: 050357387/E in base 32: 1J0T4C - 10 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) 0,5 ml (20 mg/ml) - 12 flaconcini;».

Art. 3.

La presente determina sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2024

*Il dirigente:* AMMASSARI

**24A01541**

---

DETERMINA 15 marzo 2024.

**Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di quizartinib, «Vanflyta».** (Determina n. 25/2024).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3

del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale;

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 54 del 17 febbraio 2023 di conferma alla dott.ssa Adriana Ammassari della delega, (già conferita con determina direttoriale n. 973 del 18 agosto 2021) ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera *e)* del decreto ministeriale n. 245 del 20 settembre 2004, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 per il periodo di durata dell'incarico conferitole;

Visto il decreto del Ministro della salute del 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore tecnico-scientifico n. 2/2024 di conferma alla dott.ssa Adriana Ammassari della delega, (già conferita con determina direttoriale n. 973 del 18 agosto 2021 già confermata da ultimo con determina del sostituto del direttore generale n. 54 del 17 febbraio 2023) ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera *e)* del decreto ministeriale n. 245 del 20 settembre 2004, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 per il periodo di durata dell'incarico conferitole;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29 dicembre 2023 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° novembre 2023 al 30 novembre 2023 che riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 8 - 10 gennaio 2024;

Vista la lettera dell'Ufficio misure di gestione del rischio del 26 febbraio 2024 (prot.n. 0024010-26/02/2024-AIFA_UMGR-P), con la quale è stato autorizzato il materiale educazionale del prodotto medicinale «Vanflyta» (Quizartinib);

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. Le confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

VANFLYTA

descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118 è data informativa nel sito internet istituzionale dell'AIFA ed è applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2024

*Il dirigente:* AMMASSARI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco di nuova registrazione

VANFLYTA

Codice ATC - Principio attivo: L01EX11 Quizartinib

Titolare: Daiichi Sankyo Europe GMBH

Cod. procedura EMEA/H/C/005910/0000

GUUE 29 dicembre 2023.

—

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

*Indicazioni terapeutiche*

«Vanflyta» è indicato in associazione a chemioterapia di induzione standard a base di citarabina e antraciclina e chemioterapia di consolidamento standard a base di citarabina, seguite da «Vanflyta» come monoterapia di mantenimento, per pazienti adulti con leucemia mieloide acuta (LMA) FLT3-ITD-positiva di nuova diagnosi.

*Modo di somministrazione*

Il trattamento con «Vanflyta» deve essere iniziato da un medico esperto nell'uso di terapie oncologiche.

Prima di assumere «Vanflyta», i pazienti affetti da LMA devono avere conferma di LMA FLT3-ITD-positiva mediante un dispositivo medico-diagnostico in vitro dotato di marcatura CE con destinazione d'uso corrispondente. Qualora non sia disponibile un dispositivo medico-diagnostico in vitro dotato di marcatura CE, la conferma di LMA FLT3-ITD-positiva deve essere valutata con un test validato alternativo.

Devono essere eseguiti ECG e devono essere corrette le anomalie elettrolitiche prima di iniziare il trattamento (vedere paragrafo 4.4).

«Vanflyta» è per uso orale.

Le compresse devono essere assunte ogni giorno approssimativamente alla stessa ora, con o senza cibo.

Confezioni autorizzate:

EU/1/23/1768/001 A.I.C. n. 050967013/E in base 32: 1JMDH5 - 17,7 mg - compressa rivestita con film - Uso orale blister (alluminio/alluminio) - 14 × 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/23/1768/002 A.I.C. n. 050967025/E in base 32: 1JMDHK - 17,7 mg - compressa rivestita con film - Uso orale blister (alluminio/alluminio) - 28 × 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/23/1768/003 A.I.C. n. 050967037 /E in base 32: 1JMDHX - 26,5 mg - compressa rivestita con film - Uso orale - blister (alluminio/alluminio) - 14 × 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/23/1768/004 A.I.C. n. 050967049 /E in base 32: 1JMDJ9 - 26,5 mg - compressa rivestita con film - Uso orale - blister (alluminio/alluminio) - 28 × 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/23/1768/005 A.I.C. n. 050967052 /E in base 32: 1JMDJD - 26,5 mg - compressa rivestita con film - Uso orale - blister (alluminio/alluminio) - 56 × 1 compresse (dose unitaria).

*Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio*

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

*Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio

Prima del lancio di «Vanflyta» in ogni Stato membro, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve concordare con l'autorità nazionale competente il contenuto e il formato del programma educazionale, inclusi mezzi di comunicazione, modalità di distribuzione e qualsiasi altro aspetto pertinente.

Il programma educazionale è finalizzato a sensibilizzare il medico prescrittore e il paziente/la persona che lo assiste riguardo al rischio di reazioni avverse al farmaco (*adverse drug reaction*, *ADR)* gravi correlate al prolungamento dell'intervallo QTc e alle azioni da intraprendere per minimizzare la comparsa di tale rischio nei pazienti trattati con «Vanflyta».

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve assicurare che, in ogni Stato membro in cui «Vanflyta» è in commercio, tutti gli operatori sanitari e i pazienti/le persone che li assistono destinati a prescrivere, dispensare e utilizzare «Vanflyta» abbiano accesso al/ricevano il pacchetto educazionale seguente:

materiale educazionale per i medici;

pacchetto informativo per i pazienti.

Materiale educazionale per i medici:

riassunto delle caratteristiche del prodotto;

guida per gli operatori sanitari.

La guida per gli operatori sanitari conterrà gli elementi chiave seguenti:

descrizione delle ADR gravi correlate al prolungamento dell'intervallo QTc verificatesi con quizartinib;

descrizione dettagliata del regime posologico raccomandato di «Vanflyta»: dose iniziale e criteri per l'incremento della dose;

descrizione dettagliata della sospensione della dose, della riduzione della dose e dell'interruzione definitiva del trattamento con «Vanflyta», sulla base della durata dell'intervallo QTc;

modifica della dose di «Vanflyta» per l'uso concomitante con inibitori forti del CYP3A;

gestione di altre terapie farmacologiche concomitanti note per causare un prolungamento del QT;

frequenza del monitoraggio mediante ECG;

monitoraggio e gestione degli elettroliti sierici.

Pacchetto informativo per i pazienti:

foglio illustrativo;

scheda per il paziente.

La scheda per il paziente conterrà gli elementi chiave seguenti:

un messaggio di avvertenza per gli operatori sanitari, indicante che il trattamento con «Vanflyta» può aumentare il rischio di ADR gravi correlate al prolungamento dell'intervallo QTc;

informazioni importanti per gli operatori sanitari non coinvolti nell'assistenza regolare del paziente, riguardo alla gestione del paziente relativamente al prolungamento del QTc;

informazioni importanti per i pazienti/le persone che li assistono riguardo ai segni o sintomi di ADR gravi correlate a prolungamento dell'intervallo QTc e a quando rivolgersi a un operatore sanitario;

recapiti del medico prescrittore di «Vanflyta».

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, ematologo (RNRL).

**24A01544**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Xanax»

*Estratto determina IP n. 109 del 19 febbraio 2024*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale XANAX XR 1 MG COMPRIMIDOS DE LIBERTAÇÃO MODIFICADA 60 U.P. dal Portogallo con numero di autorizzazione 5816186, intestato alla società Upjohn Eesv Rivium Westlaan 142 2909 LD Capelle Aan Den Ijssel (Paesi Bassi) e prodotto da Pfizer Italia S.r.l. località Marino del Tronto 63100 - Ascoli Piceno (AP) Italia e da Mylan Hungary Kft Mylan Utca.1 - 2900 - Komarom Ungheria, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa, 160 21017 Samarate VA.

Confezione: XANAX «1 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister AL/AL.

Codice A.I.C.: 039573124 (in base 10) 15RPN4(in base 32).

Forma farmaceutica: compresse a rilascio prolungato.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: alprazolam 1 mg;

eccipienti: lattosio, ipromellosa (4000 cps), ipromellosa (100 cps), silice colloidale anidra, magnesio stearato.

Inserire al paragrafo 5 del foglio illustrativo e sul confezionamento secondario:

come conservare "Xanax": non conservare a temperatura superiore a 30°C.

Modificare la descrizione del medicinale al paragrafo 6 del foglio illustrativo, come di seguito riportato:

descrizione dell'aspetto di "Xanax" e contenuto delle confezioni: le compresse di "Xanax" a rilascio prolungato da 1 mg sono compresse rotonde, di colore bianco, convesse con la scritta «P&U 59» su un lato. Le compresse sono disponibili in blister di alluminio/alluminio in confezioni da 2, 10, 20, 30, 40, 60, 100 compresse.

Officine di confezionamento secondario:

Pricetag AD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

Falorni S.r.l., via dei Frilli, 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione: XANAX «1 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 039573124.

Classe di rimborsabilità: C.

*Classificazione al fini della fornitura*

Confezione: XANAX «1 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 039573124.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**24A01438**

### Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Xanax»

*Estratto determina IP n. 110 del 19 febbraio 2024*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale XANAX XR 1 MG COMPRIMIDOS DE LIBERTAÇÃO MODIFICADA 20 U.P. dal Portogallo con numero di autorizzazione 4579488, intestato alla società Upjohn Eesv Rivium Westlaan 142 2909 LD Capelle Aan Den Ijssel (Paesi Bassi) e prodotto da Pfizer Italia S.r.l. località Marino Del Tronto 63100 - Ascoli Piceno (AP) Italia e da Mylan Hungary Kft Mylan Utca.1 - 2900 - Komarom Ungheria, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa, 160 21017 Samarate VA.

Confezione: XANAX «1 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 039573136 (in base 10) 15RPNJ(in base 32).

Forma farmaceutica: compresse a rilascio prolungato.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: alprazolam 1 mg;

eccipienti: lattosio, ipromellosa (4000 cps), ipromellosa (100 cps), silice colloidale anidra, magnesio stearato.

Inserire al paragrafo 5 del foglio illustrativo e sul confezionamento secondario:

come conservare "Xanax": non conservare a temperatura superiore a 30°C.

Modificare la descrizione del medicinale al paragrafo 6 del foglio illustrativo, come di seguito riportato:

descrizione dell'aspetto di "Xanax" e contenuto delle confezioni.

Le compresse di "Xanax" a rilascio prolungato da 1 mg sono compresse rotonde, di colore bianco, convesse con la scritta «P&U 59» su un lato. Le compresse sono disponibili in blister di alluminio/alluminio in confezioni da 2, 10, 20, 30, 40, 60, 100 compresse.

Officine di confezionamento secondario:

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

Pricetag AD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria);

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO;

Falorni S.r.l., via dei Frilli, 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI).

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione: XANAX «1 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 039573136.

Classe di rimborsabilità: C.

*Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione: XANAX «1 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 039573136.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**24A01439**

## Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Coversyl»

*Estratto determina IP n. 111 del 19 febbraio 2024*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale COVERSYL arginine 5 mg 30 compresse rivestite con film dall'Irlanda con numero di autorizzazione PA0568/002/005, intestato alla società Les Laboratoires Servier 50 Rue Carnot 92284 Suresnes Cedex - France e prodotto da Les Laboratoires Servier Industrie 905 Route De Saran 45520 Gidy - Francia, da Servier (Ireland) Industries Ltd Gorey Road Arklow - Co. Wicklow - Irlanda e da Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A. 03-236 Varsavia UL. Annopol 6B - Polonia con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Programmi Sanitari Integrati s.r.l. con sede legale in via Giovanni Lanza n. 3 - 20121 Milano.

Confezione:

COVERSYL «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in contenitore per compresse PP.

Codice A.I.C. n. 051053015 (in base 10) 1JQ0GR (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: una compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 3,395 mg di perindopril;

eccipienti: nucleo della compressa: lattosio monoidrato, magnesio stearato, maltodestrina, silice colloidale idrofoba, sodio amido glicolato (tipo A).

Rivestimento con film: glicerolo, ipromellosa, complessi rameici di clorofilline, macrogol 6000, magnesio stearato, titanio biossido.

Officine di confezionamento secondario:

Falorni s.r.l. - via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

Medezin Sp. z o.o. Ul. Ksiedza Kazimierza Janika 14, Konstantynów Lódzki, 95-050, Polonia;

Prespack Sp.zo.o., ul. Sadowa 38. 60-185 Polonia.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione:

COVERSYL «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in contenitore per compresse PP.

Codice A.I.C. n. 051053015.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

*Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione:

COVERSYL «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in contenitore per compresse PP.

Codice A.I.C. n. 051053015.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**24A01440**

## Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nurofen febbre e dolore»

*Estratto determina IP n. 112 del 19 febbraio 2024*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale NUROFEN JUNIOR FIEBER - *und schmerzsaft erdbeer 40 mg/ml suspension zum einnehmen* 1 flacone da 100 ml dalla Germania con numero di autorizzazione 76554.00.00, intestato alla società Reckitt Benckiser Deutschland GmbH Darwinstrasse 2-4 69115 Heidelberg (Germania) e prodotto da RB NL Brands B.V. Schiphol Boulevard 207, 1118 BH Schiphol, Paesi Bassi, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma s.r.l. con sede legale in viale Europa n. 160 - 21017 Samarate (VA).

Confezione:

NUROFEN FEBBRE E DOLORE «200 mg/5 ml sospensione orale gusto fragola senza zucchero» flacone da 100 ml con siringa dosatrice.

Codice A.I.C. n. 038955098 (in base 10) 154U2U (in base 32).

Forma farmaceutica: sospensione orale.

Composizione: ogni ml di sospensione orale contiene:

principio attivo: ibuprofene 40 mg;

eccipienti: polisorbato 80, glicerolo, sciroppo di maltitolo, saccarina sodica, sodio citrato, sodio cloruro, gomma di xanthan, acido citrico monoidrato, aroma fragola (contenente propilene glicole), bromuro di domifene, acqua depurata.

Inserire al paragrafo 5 del foglio illustrativo ed il riferimento sulle etichette:

Come conservare «Nurofen febbre e dolore».

Non conservi questo medicinale ad una temperatura superiore a 25°C.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. s.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

Falorni s.r.l. - via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI):

Pricetag AD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria);

Gxo Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI).

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione:

NUROFEN FEBBRE E DOLORE «200 mg/5 ml sospensione orale gusto fragola senza zucchero» flacone da 100 ml con siringa dosatrice.

Codice A.I.C. n. 038955098.

Classe di rimborsabilità: C-*bis*.

*Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione:

NUROFEN FEBBRE E DOLORE «200 mg/5 ml sospensione orale gusto fragola senza zucchero» flacone da 100 ml con siringa dosatrice.

Codice A.I.C. n. 038955098.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**24A01441**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di colecalciferolo (vitamina D3), «Colecalciferolo Teva B.V».

*Estratto determina AAM/PPA n. 194/2024 del 15 marzo 2024*

È autorizzata la variazione tipo IB B.II.e.5.a.2) con la conseguente immissione in commercio del medicinale COLECALCIFEROLO TEVA B.V nelle confezioni di seguito indicate:

confezioni:

«25000 UI capsule molli» 50 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050843123 (base 10) 1JHMHM (base 32);

«25000 UI capsule molli» 50 x 1 capsule in blister divisibile per dose unitaria PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050843135 (base 10) 1JHMHZ (base 32);

«25000 UI capsule molli» 50 capsule in blister PVC/PVDC/AL confezione ospedaliera» - A.I.C. n. 050843147(base 10) 1JHMJC (base 32).

Principio attivo: colecalciferolo (vitamina D3).

Codice pratica: C1B/2023/2518bis.

Codice di procedura europea: NL/H/5389/001/IB/003.

Titolare A.I.C.: Teva B.V., con sede legale e domicilio fiscale in Swensweg 5, 2031 GA, Haarlem, Paesi Bassi.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn) (classe non negoziata).

*Classificazione ai fini della fornitura*

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OSP (medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile).

*Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**24A01536**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di felodipina, «Prevex».

*Estratto determina AAM/PPA n. 193/2024 del 15 marzo 2024*

Trasferimento di titolarità: MC1/2023/378.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora intestato a nome della società Simesa S.p.a., codice fiscale 11991420156, con sede legale e domicilio fiscale in viale Decumano n. 39 - 20157 Milano (Italia).

Medicinale: PREVEX.

Confezioni A.I.C. numero:

027372010 - «5 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al con calendario;

027372022 - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al con calendario;

027372034 - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al con calendario;

027372046 - «5 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al divisibile per dose unitaria;

027372059 - «5 mg compresse a rilascio prolungato» 98 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al con calendario;

027372061 - «5 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in flacone Hdpe;

027372073 - «5 mg compresse a rilascio prolungato» 500 compresse in flacone Hdpe;

027372085 - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al divisibile per dose unitaria;

027372097 - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 98 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al con calendario,

alla società Glenwood GmbH Pharmazeutische Erzeugnisse, con sede legale e domicilio fiscale in Arabellastr. 17 - 81925 Monaco di Baviera (Germania).

*Stampati*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

*Smaltimento scorte*

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**24A01537**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di acido tauroselcolico ($^{75}$Se), «Sehcat».

*Estratto determina AAM/PPA n. 191/2024 del 15 marzo 2024*

Si autorizza la seguente variazione:

tipo II C.I.4), modifica del paragrafo 4.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e della corrispondente sezione del foglio illustrativo per aggiunta di nuove possibili interazioni con i sequestranti degli acidi biliari e la pancreatina in concomitanza al medicinale SeHCAT

relativamente al medicinale SEHCAT.

Confezione A.I.C. n. 039078011 - «370 KBQ capsule» 1 capsula.

Codice pratica: VN2/2023/139.

Titolare A.I.C.: GE Healthcare S.r.l. (codice fiscale 01778520302), con sede legale e domicilio fiscale in via Galeno, 36 - 20126, Milano, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

*Stampati*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**24A01538**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di azatioprina, «Azatioprina Aspen».

*Estratto determina AAM/PPA n. 190/2024 del 15 marzo 2024*

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito del *worksharing* approvato dallo Stato membro di riferimento (RMS), costituito da:

due variazioni tipo II C.I.4), aggiornamento dei paragrafi 4.4, 4.6 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo, adeguamento degli stampati alla versione corrente del *QRD template* e della linea guida sugli eccipienti,

relativamente al medicinale AZATIOPRINA ASPEN.

Confezione: A.I.C. n. 020957039 - «50 mg compresse rivestite con film» 50 compresse.

Codice pratica: VN2/2022/276.

Codice procedura europea: IE/H/xxxx/WS/198.

Titolare A.I.C.: Aspen Pharma Trading Limited, con sede legale e domicilio fiscale in 3016 Lake Drive, Citywest Business Campus, 00000, Dublin 24, Irlanda.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

*Stampati*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**24A01539**

# MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

## Proposta di modifica ordinaria, che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Terre di Pisa».

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, in applicazione della legge n. 238/2016, nonché del regolamento delegato UE 2019/33 della Commissione e del regolamento di esecuzione UE 2019/34 della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 256 del 3 novembre 2011 (Supplemento ordinario n. 229), con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Terre di Pisa» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione qualità - vini DOP e IGP, con il quale è stato da ultimo modificato il disciplinare della denominazione di origine controllata dei vini «Terre di Pisa»;

Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della Regione Toscana, su istanza del Consorzio vini Terre di Pisa con sede in Pisa, piazza Vittorio Emanuele II, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Terre di Pisa», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, nonché dell'analogo preesistente decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Considerato che per l'esame della predetta domanda è stata esperita la procedura di cui agli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, ed all'art. 13 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, relativa alle domande di modifiche ordinarie dei disciplinari e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Toscana;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 23 febbraio 2024, che ha formulato la relativa proposta di modifica del disciplinare;

Provvede, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Terre di Pisa».

Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Ufficio PQA IV, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente comunicato.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA ORDINARIA, CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO, DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «TERRE DI PISA»

La proposta di modifica integrale è pubblicata sul sito internet del Ministero (https://www.politicheagricole.it), seguendo il percorso:

Qualità → Vini DOP e IGP → Domande di protezione e modifica disciplinari - Procedura nazionale → Anno 2023 → 2B. Domande «modifiche ordinarie» disciplinari → Procedura nazionale preliminare - pubblicazione in GU delle proposte di modifiche ordinarie dei disciplinari,

ovvero al seguente link:

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19090

seguendo il percorso:

2B. Domande «modifiche ordinarie» disciplinari → Procedura nazionale preliminare - pubblicazione in GU delle proposte di modifiche ordinarie dei disciplinari.

**24A01551**

# MINISTERO DELLA CULTURA

## Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario – Disciplina assegnazione risorse anno 2024.

Sul sito biblioteche.cultura.gov.it/it/ della Direzione generale biblioteche e diritto d'autore è pubblicato il D.D.G. n. 221 del 15 marzo 2024 recante «Disciplina per l'assegnazione delle risorse per l'anno 2024» a valere sul Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio (art. 22, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96), in favore di sistemi bibliotecari e biblioteche scolastiche. Le istanze potranno essere presentate a partire dalle ore 12,00 (mezzogiorno) del 3 aprile 2024 alle ore 12,00 (mezzogiorno) del 3 maggio 2024, secondo le modalità previste dal decreto.

**24A01526**

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

## Ricostituzione del comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per la Regione Lombardia

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 marzo 2024 è stato ricostituito il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per la Regione Lombardia. Il testo integrale del decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è consultabile all'indirizzo: www.lavoro.gov.it - sezione pubblicità legale.

**24A01552**

## MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

### Comunicato relativo al decreto 16 febbraio 2024 - Incremento finanziario della dotazione della riserva speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese a valere sul Programma nazionale ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021/2027.

Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 16 febbraio 2024 si dispone, nell'ambito del Programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027», approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 8821 *final* del 29 novembre 2022, l'assegnazione delle risorse finanziarie alla riserva speciale del Fondo di garanzia istituita con decreto interministeriale 13 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 92 del 20 aprile 2017.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il decreto è pubblicato dalla data del 18 marzo 2024 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it

**24A01543**

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-071) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**
**validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

**GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I** (legislativa)

**CANONE DI ABBONAMENTO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | | |
| | (*di cui spese di spedizione € 257,04)** | - annuale | **€** | **438,00** |
| | (*di cui spese di spedizione € 128,52*) * | - semestrale | **€** | **239,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | | |
| | (*di cui spese di spedizione € 19,29*)* | - annuale | **€** | **68,00** |
| | (*di cui spese di spedizione € 9,64*)* | - semestrale | **€** | **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: | | | |
| | (*di cui spese di spedizione € 41,27*)* | - annuale | **€** | **168,00** |
| | (*di cui spese di spedizione € 20,63*)* | - semestrale | **€** | **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | | |
| | (*di cui spese di spedizione € 15,31*)* | - annuale | **€** | **65,00** |
| | (*di cui spese di spedizione € 7,65*)* | - semestrale | **€** | **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | | |
| | (*di cui spese di spedizione € 50,02*)* | - annuale | **€** | **167,00** |
| | (*di cui spese di spedizione € 25,01*)* | - semestrale | **€** | **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | | |
| | (*di cui spese di spedizione € 383,93*)* | - annuale | **€** | **819,00** |
| | (*di cui spese di spedizione € 191,46*)* | - semestrale | **€** | **431,00** |

**N.B.**: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI** (oltre le spese di spedizione)

| | | |
|---|---|---|
| Prezzi di vendita: serie generale | € | 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € | 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | | |
|---|---|---|---|
| (*di cui spese di spedizione € 40,05)** | - annuale | **€** | **86,72** |
| (*di cui spese di spedizione € 20,95)** | - semestrale | **€** | **55,46** |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo | **€** | **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5% | **€** | **180,50** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € | 18,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**
***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C